

XV legislatura

**La riforma  
costituzionale tedesca  
(*Föderalismusreform*)**

luglio 2006  
n. 22

# Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: C. Goretti \_4487

M. Magrini \_3789

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

D. Bassetti \_3787

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: G. Filippetta \_2973

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: M.T. Stolfi \_3927

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò \_3435

S. Biancolatte \_3659

S. Marci \_3788

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: M. Serafin \_2974

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: -----

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Cristina Sorato \_4431

#### Documentazione giuridica

Gabriella Pagani \_2863

Vladimiro Satta \_2057

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Chiara Micelli \_3521

Vitaliana Curigliano \_5668

XV legislatura

**La riforma  
costituzionale tedesca  
(*Föderalismusreform*)**

luglio 2006  
n. 22

a cura di: Francesco Marcelli  
con: Chiara Micelli



## INDICE

1. LA RIFORMA "SBLOCCATA" .....	Pag.	1
2. IL LUNGO CAMMINO DELLA RIFORMA FEDERALE TEDESCA .....	"	1
3. I PUNTI-CHIAVE DELLA RIFORMA .....	"	2
3.1 La riforma delle leggi bicamerali .....	"	3
3.1.1 Le leggi federali sull'attuazione amministrativa .....	"	4
3.1.2 Le leggi federali di rilievo finanziario per i <i>Länder</i> .....	"	5
3.1.3 Nuove leggi federali "bicamerali" .....	"	6
3.2 La riforma del riparto delle competenze legislative .....	"	7
3.2.1 L'abrogazione (e la redistribuzione) della legislazione-quadro .....	"	8
3.2.2 Il potere legislativo di deroga dei <i>Länder</i> .....	"	9
3.2.3 Il ridimensionamento della "clausola di necessità" .....	"	10
3.2.4 Le nuove competenze di <i>Bund</i> e <i>Länder</i> .....	"	12
3.3. La riforma della costituzione finanziaria.....	"	14
3.4 Altre disposizioni di riforma.....	"	17
TESTO A FRONTE TRA LA COSTITUZIONE TEDESCA ( <i>GRUNDGESETZ</i> ), LE MODIFICHE PROPOSTE DAL DDL DI INIZIATIVA GOVERNATIVA E LE MODIFICHE APPROVATE DALLE CAMERE .....	"	21



## **La riforma costituzionale tedesca (*Föderalismusreform*)**

### **1. La riforma "sbloccata"**

Con l'approvazione da parte delle due Camere, a maggioranza di 2/3 dei votanti, della *Föderalismusreform*<sup>1</sup> la Germania ha portato a termine il più imponente intervento di modifica della Legge Fondamentale (*Grundgesetz*: GG)<sup>2</sup> da quando essa è stata approvata, nel 1949.

Il testo di riforma introdotto dal Governo "di grande coalizione" è stato in parte modificato - ma certamente non alterato nell'impianto complessivo - dalla Commissione giuridica del *Bundestag*, che lo ha esaminato in sede referente.

Il testo così modificato è stato approvato senza ulteriori variazioni il 30 giugno 2006 dal *Bundestag* con votazione nominale (428 voti a favore, 162 contrari e 3 astenuti, su un totale di 614 componenti). Le otto mozioni contrarie alla riforma, presentate dai Verdi, dalla FDP e dal partito della Sinistra sono state respinte.

Successivamente il *Bundesrat*, in data 7 luglio 2006, ha espresso il proprio consenso alla riforma con 62 voti a favore su 69, rendendo definitiva l'approvazione della legge. Hanno votato contro solo i rappresentanti del *Land* Mecklenburg-Vorpommern, mentre i rappresentanti del *Land* Schleswig-Holstein si sono astenuti, per motivi che sono stati attribuiti alla preoccupazione dei *Länder* più piccoli per gli aspetti di maggior competizione della riforma.

### **2. Il lungo cammino della riforma federale tedesca**

Il progetto di riforma del federalismo tedesco si era concluso nel dicembre 2004 senza che la Commissione bicamerale appositamente costituita nell'ottobre 2003 avesse potuto definire un testo sufficientemente condiviso<sup>3</sup>. Tuttavia, la relazione finale e le conclusioni della Commissione<sup>4</sup> hanno costituito la base per le trattative riprese nella primavera 2005 e per il successivo accordo inserito nel *Koalitionsvertrag* (accordo di coalizione) di CDU e SPD del 18 novembre 2005, seguito alle elezioni del 18 settembre 2005.

---

<sup>1</sup> "Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 22, 23, 33, 52, 72, 73, 74, 74a, 75, 84, 85, 87c, 91a, 91b, 93, 98, 104a, 104b, 105, 107, 109, 125a, 125b, 125c, 143c)".

<sup>2</sup>La legge, che introduce 25 modifiche al *Grundgesetz*, è stata definita la "madre di tutte le riforme".

<sup>3</sup> Si rinvia a quanto più ampiamente trattato nella Nota breve n. 7, Servizio Studi, Senato.

<sup>4</sup> Reperibili al sito [www.bundesrat.de](http://www.bundesrat.de), atto n. 0104 - neu

Questo processo ha reso possibile l'approvazione, prima da parte del Consiglio dei Ministri (6 marzo 2006) e, successivamente, da parte della Conferenza dei Presidenti dei *Länder*, di due disegni di legge recanti, rispettivamente, modifiche al *Grundgesetz*<sup>5</sup> ed ad una serie di leggi e regolamenti federali<sup>6</sup>. I disegni di legge sono stati presentati contemporaneamente all'assemblea del *Bundestag* e del *Bundesrat* il 10 marzo 2006.

Nel corso dell'iter di tali disegni di legge, la Commissione giuridica del *Bundestag* e la Commissione per gli affari interni del *Bundesrat* hanno condotto un ciclo di pubbliche audizioni che hanno avuto luogo tra la metà del mese di maggio e l'inizio del mese di giugno<sup>7</sup>.

Come in precedenza accennato, i disegni di legge sono stati oggetto di esame referente da parte della Commissione giuridica del *Bundestag*, che il 28 giugno ha approvato una serie di modifiche del disegno di legge di riforma costituzionale, proponendo altresì il rigetto delle otto mozioni contrarie presentate dall'opposizione<sup>8</sup>. Prima il *Bundestag* e poi il *Bundesrat* hanno quindi approvato definitivamente il testo.

L'entrata in vigore - che sarà ovviamente successiva alla promulgazione da parte del Presidente federale ed alla pubblicazione sulla *Bundesgesetzblatt* - dovrebbe avvenire all'inizio del prossimo anno, benché tale data non risulti indicata nel testo di riforma.

E' opinione largamente diffusa che la rapida conclusione in sede parlamentare sia stata resa possibile grazie all'accordo a livello politico che ha accompagnato l'intero *iter* legislativo della riforma.

### **3. I punti-chiave della riforma**

La riforma è diretta a conseguire i seguenti obiettivi:

1. nei rapporti tra le due Camere: superare i poteri di veto esistenti mediante la rideterminazione delle leggi federali che necessitano dell'approvazione del *Bundesrat*;
2. nei rapporti tra *Bund* e *Länder*: pervenire ad un'attribuzione più precisa delle rispettive competenze legislative, abrogando tra l'altro la "legislazione quadro"; riaffermare il ruolo della Corte costituzionale nella supervisione dell'intervento legislativo del *Bund* nei confronti dei *Länder*;
3. nei rapporti finanziari: ridurre i finanziamenti misti e stabilire nuovi requisiti per aiuti finanziari del *Bund*, con la conferma degli accordi

---

<sup>5</sup> Atto *Bundestag* n. 16/813, Atto *Bundesrat* n. 178/06.

<sup>6</sup> Atto *Bundestag* n. 16/814, Atto *Bundesrat* n. 179/06, denominato *Föderalismusreform-Begleitgesetz*.

<sup>7</sup> I resoconti delle audizioni, nonché i pareri degli esperti sono reperibili al sito:  
[www.bundestag.de/ausschuesse/a06/foederalismusreform/index.html](http://www.bundestag.de/ausschuesse/a06/foederalismusreform/index.html)

<sup>8</sup> Atto *Bundestag* n. 16/2010.



derivanti dal Patto di solidarietà II<sup>9</sup> per i nuovi *Länder*, corresponsabilizzati nel raggiungimento degli obiettivi finanziari della Federazione nei confronti dell'Unione europea;

4. aggiornare il testo costituzionale inserendovi quanto ritenuto ormai maturo per l'attribuzione di tale rango, come l'affermazione di Berlino capitale;

Di seguito si rende conto delle modifiche apportate al testo costituzionale, seguendo la ripartizione sopra indicata.

Le novità introdotte dalla Commissione giuridica del *Bundestag*, che - avendo trovato tutte accoglimento in sede di approvazione definitiva - sono risultate le uniche apportate al testo iniziale introdotto dal Governo, sono segnalate in corsivo.

### 3.1 La riforma delle leggi bicamerali

Il bicameralismo è stato riformato nel procedimento legislativo, non nella struttura degli organi<sup>10</sup>, rimasta inalterata.

In particolare si è operato sulle leggi federali ad approvazione obbligatoria (*Zustimmungsgesetze*) del *Bundesrat*, le leggi "bicamerali perfette", che sono state:

- ridotte, mediante la modifica della disciplina delle leggi federali che comportano attuazione amministrativa a carico dei *Länder* (art. 84, co. 1, GG.: *cf. par. 3.1.1.*);
- aumentate, mediante la modifica della disciplina delle leggi federali che implicano obblighi finanziari a carico dei *Länder* (art. 104a, co. 4, GG: (*cf. par. 3.1.2.*);
- aumentate, mediante la previsione di nuove fattispecie che conseguono alla rimodulazione delle competenze tra *Bund* e *Länder* (*cf. par. 3.1.2.*);

---

<sup>9</sup> Il Patto di solidarietà II tra *Bund* e *Länder* dà seguito al Patto di solidarietà I - venuto in scadenza alla fine del 2004 - che costituiva la base per la ricostruzione dei *Länder* orientali. Il Patto di solidarietà II è entrato in vigore il 1° gennaio 2005 ed ha validità fino al 2019. Con tale Patto il *Bund* si obbliga a rendere disponibili ai nuovi *Länder* complessivamente 156,5 miliardi di euro.

<sup>10</sup> Una modifica che attiene all'organo - in particolare al *Bundesrat* - è stata introdotta dalla riforma all'art. 52, co. 3a, GG relativo alle deliberazioni del *Bundesrat*: la modifica è tesa a chiarire la spettanza dei voti attribuiti a ciascun *Land* per le deliberazioni nell'ambito della Camera d'Europa, con la precisazione che i voti spettanti ai *Länder* devono essere espressi unitariamente e con soppressione della - in precedenza ammessa - possibilità di delega dei voti.

L'obiettivo perseguito - come detto - era quello di giungere ad una riduzione dell'intervento legislativo del *Bundesrat*, percepito in più di una fase politica della Germania come un potere di veto nei confronti di parti importanti dell'attuazione del programma del Governo federale.

Tra le modifiche sopra indicate dovrebbe dunque prevalere quantitativamente la prima, consentendo una diminuzione della percentuale di leggi ad approvazione obbligatoria del *Bundesrat* dall'attuale 60% a circa il 35%, con conseguente snellimento e riduzione dei tempi dell'attività legislativa.

Secondo le stime del Servizio Studi del *Bundestag*, se la riforma fosse già stata in vigore nella 14<sup>a</sup> e nella 15<sup>a</sup> legislatura (quelle precedenti l'attuale) la percentuale delle leggi ad approvazione obbligatoria del *Bundesrat* sarebbe stata sostanzialmente dimezzata, diminuendo, rispettivamente, dal 55,2 % al 25,8 % e dal 51% al 24 %) <sup>11</sup>.

### 3.1.1 Le leggi federali sull'attuazione amministrativa

Una delle fattispecie che più avevano dato origine alla denunciata ipertrofia delle leggi bicamerali "perfette", con l'intervento necessario ed insuperabile del *Bundesrat*, era quella delle leggi federali di disciplina dell'organizzazione degli uffici e della procedura amministrativa dei *Länder*, che spetta normalmente ai *Länder* stessi quando si tratta di dare esecuzione a leggi federali nelle materie di loro competenza.

La riforma (art. 84 GG):

- consente ancora al *Bund* di intervenire con propria legge;
- elimina la necessità dell'approvazione del *Bundesrat*;
- consente in tal caso ai *Länder* di legiferare in deroga.

Le eventuali norme federali che dovessero succedere all'intervento in deroga dei *Länder*, entrerebbero in vigore nei *Länder* che hanno già legiferato "in deroga" solo sei mesi dopo la promulgazione: questa *vacatio* è prevista dalla riforma verosimilmente per consentire al *Land* di valutare l'opportunità o meno di un ulteriore intervento normativo senza la pressione dell'efficacia immediata della legge federale.

Va sottolineato che la fissazione di un periodo inferiore ai sei mesi è possibile, ma fa ritornare la necessità dell'approvazione del *Bundesrat*.

Le modifiche apportate, dunque, appaiono connotate da un intento compensativo: da una parte si consente l'intervento del legislatore federale in un ambito proprio dei *Länder* senza più passare per l'approvazione del *Bundesrat*,

---

<sup>11</sup> V. [www.bundestag.de/bic/analysen/2006/Zustimmungsgesetze\\_nach\\_der\\_Foederalismusreform.pdf](http://www.bundestag.de/bic/analysen/2006/Zustimmungsgesetze_nach_der_Foederalismusreform.pdf)

dall'altra viene introdotta la possibilità per i *Länder* di derogare alla disciplina federale.

In caso di divergenza tra la legislazione federale e quella dei *Länder* al riforma prevede la prevalenza della normativa adottata per ultima.

Questa disciplina - la *vacatio* di sei mesi e l'efficacia dell'ultima normativa - è la stessa prevista per le *ex-materie* di legislazione-quadro, per la quale si rinvia al par. 3.2.3. anche per quanto riguarda la preoccupazione del paventato "*ping-pong*" che si potrebbe così verificare.

La normativa "regionale" in deroga può essere esclusa dalla legislazione federale solo quando si presenti la necessità di una normativa unitaria a livello federale; in questo caso, tuttavia, ritorna la necessità che la legge federale sia approvata dal *Bundesrat*.

Se, dunque, l'intervento normativo federale è del tipo "forte" (sussiste "una particolare esigenza di una disciplina unitaria a livello federale"), i *Länder* non possono derogarvi, ma la legge federale richiede l'assenso del *Bundesrat*.

Se invece la disciplina unitaria è del tipo "debole" (non sussistono "particolari esigenze"), non è necessario l'assenso del *Bundesrat* per l'approvazione di tale normativa federale, ed i *Länder* possono derogarvi.

### **3.1.2 Le leggi federali di rilievo finanziario per i *Länder***

E' stata invece rimodulata un'altra ipotesi di intervento necessario del *Bundesrat* nel procedimento legislativo: si tratta della previsione (art. 104a, GG) delle leggi federali che comportano spese a carico dei *Länder*.

Secondo il testo vigente fino alla riforma qui in esame, se la legge federale disponeva (art. 104a, co. 3, terzo periodo, GG) che fosse a carico dei *Länder* almeno il 25% della spesa, la legge doveva essere approvata anche dal *Bundesrat*.

In tale ambito, *Länder* e Comuni hanno sovente lamentato il problema di dover dare attuazione a decisioni prese a livello federale senza il corrispondente stanziamento di risorse da parte del *Bund*.

Per garantire l'effettiva partecipazione dei *Länder* nell'imposizione a livello federale di obblighi finanziari, la riforma prescrive ora (art. 104a, co. 4, GG) la necessità dell'approvazione del *Bundesrat* per tutti i progetti di legge federali che fondino obblighi finanziari dei *Länder* nei confronti di terzi, abrogando la previsione del limite quantitativo minimo, fissato - come detto - al 25% della spesa.

Per "obblighi finanziari dei *Länder*" si intendono prestazioni finanziarie<sup>12</sup>, prestazioni materiali che comportano oneri finanziari<sup>13</sup> o - *a seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione giuridica - le prestazioni equivalenti a quelle finanziarie. Le modifiche introdotte dalla Commissione giuridica chiariscono altresì che l'approvazione del Bundesrat per tali leggi è richiesta solo se i costi che ne discendono gravano sui Länder.*

*L'intervento modificativo effettuato in sede referente appare verosimilmente teso a rendere necessario l'intervento del Bundesrat solo nelle ipotesi in cui le leggi federali comportino effettivamente dei costi che gravano sui Länder, e non in tutte le ipotesi in cui la legge federale - in ipotesi stanziando tutte le somme necessarie - determini diritti di carattere economico-finanziario a favore di terzi.*

Per quanto attiene ai Comuni, si prevede l'impossibilità per il *Bund* di trasferire nuovi compiti a Comuni o unioni di Comuni nel caso di esecuzione di normativa federale da parte dei *Länder* sia nella materie di loro competenza (art. 84, comma 1, secondo periodo, GG), sia per delega del *Bund* (art. 85, comma 1, secondo periodo, GG); tale trasferimento in futuro sarà possibile solo mediante legge regionale.

Sulle modifiche apportate dalla riforma alle norme costituzionali di rilievo finanziario, *cfr.* anche il par. 3.3.

### **3.1.3 Nuove leggi federali "bicamerali"**

Va infine soggiunto che sono state introdotte dalla riforma ulteriori ipotesi normative che richiedono l'approvazione del *Bundesrat*, tra cui:

- la disciplina dei poteri preventivi dell'Ufficio federale di polizia investigativa ai fini della difesa da pericoli del terrorismo internazionale (assegnata alla competenza federale esclusiva; art. 73, co. 2, GG);
- lo stato giuridico del pubblico impiego non federale, nonché della magistratura regionale (assegnata alla competenza "concorrente", con esclusione dell'ordinamento della carriera, della retribuzione e del trattamento previdenziale che è competenza esclusiva dei *Länder*: art. 74, co. 2, GG: sul punto *cfr.* anche par. 3.2.4.);
- La disciplina di dettaglio della legge federale (art. 109, comma 5) che sancisce la responsabilità solidale del *Bund* e dei *Länder* per il rispetto del

---

<sup>12</sup> *Geldleistungen.*

<sup>13</sup> *Geldwertenden Sachleistungen.*

"Patto di stabilità", nonché (art. 104a, comma 6) dei criteri di ripartizione tra *Bund* e *Länder* degli oneri discendenti dalla violazione di obblighi sovranazionali e internazionali.

### 3.2 La riforma del riparto delle competenze legislative

La riforma ha abrogato un'intera modalità di ripartizione delle competenze tra il *Bund* ed i *Länder*, vale a dire la "legislazione-quadro" e le relative competenze sono state quindi ripartite tra il *Bund* ed i *Länder*.

E' stato altresì ridefinito l'elenco di materie di competenza "concorrente" e ridotto l'ambito di applicazione della "clausola di necessità".

Tale complessa riforma - con aspetti di analitica puntualità - ha perseguito il fine di giungere ad una più precisa ripartizione di competenze, oltreché quello di conferire nuovo titolo al *Bund* o ai *Länder* per intervenire in determinate materie da cui erano in precedenza esclusi (così, ad esempio, è stato assai discusso l'intervento federale in materia ambientale a fronte delle competenze dei *Länder*).

Può essere utile premettere una breve descrizione del sistema di ripartizione delle competenze previsto dal *Grundgesetz* nel testo precedente la riforma qui in esame, trattandosi di un sistema la cui struttura - pur subendo significative modifiche - è rimasta inalterata per più di un aspetto.

La Legge Fondamentale prevede (art. 73 GG) un primo elenco di materie di competenza esclusiva del *Bund*.

Nel successivo art. 74 GG è presente un elenco di materie che ricadono nella competenza "concorrente" del *Bund* e dei *Länder*: questi ultimi possono (art. 72, co. 1, GG) fare uso di tale potere soltanto qualora non esista in tal senso un'azione del *Bund*. Il *Bund*, nell'ambito della competenza legislativa "concorrente", aveva sempre il diritto di legiferare (art. 72, co. 2, GG) quando e nella misura in cui la realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio federale o la tutela dell'unità giuridica o economica nell'interesse dello Stato nel suo complesso, rendano necessaria una disciplina legislativa federale.

Preme sottolineare che la competenza "concorrente" (*konkurrierende Gesetzgebung*) nell'ordinamento tedesco non ha i caratteri propri della competenza "concorrente" dell'ordinamento italiano (basata sulla legislazione statale di principio e sulla legislazione regionale di dettaglio), condividendo seppure taluni caratteri dell'intervento statale in materie regionali, per ragioni di uniformità minima ed unitarietà.

In tutte le materie che non siano riservate al *Bund* i *Länder* hanno il diritto di legiferare (art. 70 GG).

### 3.2.1 L'abrogazione (e la redistribuzione) della legislazione-quadro

La categoria delle leggi-quadro era presente nell'ordinamento tedesco (art. 75 GG), ma si è rivelata<sup>14</sup> uno strumento insoddisfacente, principalmente nell'ambito della normativa comunitaria e nel settore del diritto dell'ambiente, un settore dove avrebbe impedito - in particolare al *Bund* - la creazione di un *corpus* normativo uniforme.

La legge di modifica del *Grundgesetz* prevede l'abrogazione della legislazione quadro nel suo complesso e l'attribuzione alla legislazione "concorrente" delle materie che ricadevano entro tale competenza.

Si tratta delle seguenti materie: 1) stato giuridico del personale che presta servizio pubblico nei *Länder*, nei Comuni e negli altri enti di diritto pubblico, salvo quanto disposto dall'articolo 74a; 1a) principi generali dell'insegnamento universitario; 2) disciplina giuridica generale della stampa; 3) caccia, protezione della natura e tutela del paesaggio; 4) ripartizione delle terre, gestione del territorio e regime delle acque; 5) anagrafe e documenti di identità; 6) tutela del patrimonio culturale tedesco dai trasferimenti all'estero.

Queste materie sono state - alcune parzialmente o attraverso significative riformulazioni - ridistribuite e assegnate alla competenza esclusiva del *Bund* o a quella "concorrente" (dunque, dei *Länder*, salvo l'intervento del *Bund*, e - nei termini di cui si dirà - dell'ulteriore intervento in deroga dei *Länder*).

In particolare:

- 1) stato giuridico del personale che presta servizio pubblico nei *Länder*, nei Comuni e negli altri enti di diritto pubblico, salvo quanto disposto dall'articolo 74a : alla competenza "concorrente", con un testo riformulato;
- 2) principi generali dell'insegnamento universitario: alla competenza "concorrente", limitatamente ai criteri di ammissione ed ai diplomi;
- 3) disciplina giuridica generale della stampa: ai *Länder*, in quanto materia non riservata al *Bund*<sup>15</sup>;
- 4) caccia, protezione della natura e tutela del paesaggio: alla competenza "concorrente", con un testo riformulato;
- 5) ripartizione delle terre, gestione del territorio e regime delle acque: alla competenza "concorrente", con un testo riformulato;
- 6) anagrafe e documenti di identità: al *Bund*;
- 7) tutela del patrimonio culturale tedesco dai trasferimenti all'estero; al *Bund*.

---

<sup>14</sup> Lo sottolinea la relazione di accompagnamento al disegno di legge governativo, BR Dr. n. 178/06.

<sup>15</sup> Come si evince dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge governativo, BR Dr. n. 178/06.

Per talune di questa materie è stata data (dal neointrodotta art. 73, co. 3, GG) ai *Länder* la possibilità di legiferare in deroga, in caso di intervento normativo del *Bund*. Di questo si tratta nel paragrafo successivo.

### 3.2.2 Il potere legislativo di deroga dei *Länder*

La riforma ha dunque introdotto una nuova disposizione (art. 72, comma 3, GG), che consente ai *Länder* di legiferare in deroga nei casi in cui il *Bund* approvi una propria legge nelle nuove materie di legislazione "concorrente", derivanti dalla soppressione della norma relativa alla legislazione-quadro (*cfr. par. precedente*); si tratta di competenze in materia ambientale ed universitaria, e, più in particolare:

1. caccia (ad esclusione della disciplina delle licenze di caccia);
2. protezione della natura e tutela del paesaggio (ad esclusione dei principi della protezione della natura, della disciplina della tutela delle specie o della protezione dell'ambiente naturale marittimo);
3. ripartizione delle terre;
4. gestione del territorio;
5. regime delle acque (ad esclusione delle norme relative a materiali o impianti);
6. criteri di ammissione all'università e diplomi universitari.

Va osservato che non sembra esserci perfetta identità tra le materie sopra descritte e quelle corrispondenti assegnate alla competenza "concorrente": *ergo*, la possibilità di intervento in deroga dei *Länder* in caso di legislazione federale non sembra totale.

Nelle sei materie elencate, in caso di divergenza tra la legislazione federale e quella dei *Länder*, la riforma prevede che prevalga la normativa adottata per ultima.

La legislazione federale in tali materie non entra in vigore se non sono decorsi sei mesi dalla promulgazione, verosimilmente al fine di consentire ai *Länder* di esercitare per tempo il previsto potere di intervento in deroga.

La riforma prevede che la legge federale possa stabilire diversamente ed entrare in vigore in tempi più ristretti: in tali casi, tuttavia, è necessaria l'approvazione del *Bundesrat*.

*E' a seguito di una modifica della Commissione referente che il Bundesrat approva - a maggioranza semplice e non a maggioranza dei 2/3, come previsto*

*nel testo originario del Governo - la diversa disciplina dell'entrata in vigore delle norme federali.*

Questa parte della riforma, che prevede il potere di deroga dei *Länder* a seguito dell'intervento del *Bund*, è stata oggetto di perplessità plasticamente evocate dal riferimento al paventato "ping-pong", tra i diversi livelli territoriali: i *Länder* hanno il potere di legiferare, ma il *Bund* può intervenire, ma i *Länder* possono legiferare in deroga; queste critiche sono sorte anche in riferimento al tema dell'ambiente, dove tuttora complesso ed intrecciato sembra il quadro di riferimento delle varie competenze, a fronte di un sistema previgente che non aveva consentito un Codice federale dell'Ambiente, compatibile con la disciplina delle diversità territoriali.

Il meccanismo istituzionale che, compensando la possibilità di un intervento federale con l'ulteriore intervento "regionale" in deroga, prevede una *vacatio* di sei mesi della legge federale e la prevalenza dell'ultima disciplina, federale o "regionale" che sia, è lo stesso utilizzato (*cfr. par. 3.1.1.*) in tema di leggi federali sull'attuazione amministrativa.

### **3.2.3 Il ridimensionamento della "clausola di necessità"**

Come si è già in precedenza osservato, nell'assetto costituzionale precedente la riforma, il *Bund* aveva il diritto di legiferare in tutte le materie "concorrenti", quando e nella misura in cui la realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio federale o la tutela dell'unità giuridica o economica nell'interesse dello Stato nel suo complesso, rendano necessaria una disciplina legislativa federale: si tratta della c.d. "clausola di necessità" (*Erforderlichkeitsklausel*).

Si trattava quindi di una condizione - e quindi di un limite - all'azione del *Bund*.

La riforma riduce l'ambito di applicazione della "clausola di necessità" (tuttora prevista all'art. 72, co. 2, GG) solo ad alcune tra le materie di competenza "concorrente" (individuate con riferimento al nuovo art. 74, co. 1, GG), ampliando così le possibilità di intervento non condizionato del *Bund* nelle altre materie.

Le competenze "concorrenti" per le quali - a seguito della riforma qui in esame - la possibilità di intervento legislativo del *Bund* è limitata dalla "clausola di necessità" sopra riportata, sono le seguenti (il riferimento numerico è all'elenco dell'art. 74, co. 1, GG):

4. il diritto di soggiorno e di residenza degli stranieri;



7. l'assistenza pubblica (ad esclusione della disciplina delle strutture di assistenza e cura);
11. la legislazione economica (miniere, industria, energia, artigianato, mestieri, commercio, banche, borsa, assicurazioni di diritto privato) ad esclusione della disciplina della chiusura degli esercizi commerciali, dei servizi di ristoro, delle sale giochi, dell'esibizione di persone dal vivo, di fiere, di mostre e di mercati;
13. la disciplina dei contributi per l'istruzione e la promozione della ricerca scientifica;
15. il trasferimento delle proprietà terriere, delle risorse naturali e dei mezzi di produzione in proprietà collettiva o in altre forme di economia collettiva;
- 19a. la sicurezza economica degli ospedali e la disciplina delle tariffe ospedaliere;
20. la legislazione sui generi alimentari, ad inclusione degli animali da cui derivano, la legislazione sui generi voluttuari, su oggetti di prima necessità, su foraggi, nonché la protezione del traffico di piante e semi agricoli e forestali, così come la protezione degli alberi e delle piante contro le malattie e i parassiti; e così pure la protezione degli animali;
22. il traffico stradale, gli autoveicoli, la costruzione e la manutenzione delle strade nazionali di grande comunicazione, così come l'esazione di pedaggi o tributi per l'uso di strade pubbliche con veicoli;
25. la responsabilità dello Stato;
26. la procreazione medicalmente assistita della vita umana, l'esame e la modificazione artificiale di informazioni genetiche nonché la regolamentazione dei trapianti di organi e tessuti organici e cellule.

Nelle materie "concorrenti" diverse da quella sopra elencate il *Bund* vede ampliarsi le proprie possibilità di intervento.

*Nel testo iniziale introdotto dal Governo, la competenza del Bund in materia di rifiuti era sottoposta alla clausola di necessità.*

*A seguito delle modifiche approvate dalla Commissione giuridica del Bundestag tutta la materia dell'inquinamento (compresa la gestione dei rifiuti) è stata sottratta all'incidenza della clausola di necessità.*

*Come si vedrà, per tale settore, da sempre oggetto di controversia, il Bund conserverebbe quindi ampi poteri legislativi: in particolare è stato osservato<sup>16</sup>, che tra questi rientra il diritto di adottare un codice ambientale a livello federale<sup>17</sup>.*

*Tuttavia, il previsto potere di deroga dei Länder è stato ampliato, durante l'esame referente, mediante l'introduzione della specificazione che i principi in*

---

<sup>16</sup> Secondo le dichiarazioni della portavoce per le questioni ambientali della CDU/CSU al Bundestag e secondo la stampa tedesca: *cfr.*, tra gli altri, *Frankfurter Allgemeine Zeitung* dell'11 luglio 2006.

<sup>17</sup> In seguito ad un accordo raggiunto nell'ambito di un incontro tra *Bund* e *Länder* a Berlino il 16 febbraio 2006, è stato stabilito un termine di tre anni per l'adozione del Codice federale dell'ambiente. E' stato inoltre espressamente previsto che sino all'approvazione del codice trova applicazione il diritto federale in vigore.

*materia ambientale sottratti al potere legislativo dei Länder debbano essere "generali" (art. 72, co. 3, primo periodo, n. 2, GG).*

Inoltre, nell'ambito della competenza "concorrente", talune materie (art. 74, co. 1, nn. 19, 20, 22, 24, 26 GG, relativamente alla sanità, alla disciplina dei generi alimentari, del traffico stradale, alla gestione dei rifiuti ed all'inquinamento, alla fecondazione artificiale) sono state riformulate e precisate al fine di evitare vuoti normativi<sup>18</sup>.

Una rilevante modifica (art. 93, co. 2) introduce una nuova competenza della Corte Costituzionale federale in materia: il *Bundesrat*, o un governo regionale o il Parlamento di un *Land* può richiedere alla Corte di dichiarare che non sussiste più la necessità di una disciplina legislativa federale adottata ai sensi della clausola di necessità (o che non potrebbe più essere adottata una normativa federale ai sensi dell'art. 125a, co. 2, primo periodo, GG., che riguarda la legislazione federale precedente il 1994 che sopravvive transitoriamente).

Tale decisione ha valore equivalente a quello di una legge federale.

Si tratta di un significativo controllo - attivato dagli organi rappresentativi dei *Länder* - sulla effettiva ed attuale titolarità dell'intervento legislativo federale, subordinato tuttavia alla previa - ed infruttuosa - discussione in sede politico-parlamentare della soppressione della normativa federale perseguita dal *Land*.

### **3.2.4 Le nuove competenze di *Bund* e *Länder***

La riforma costituzionale prevede altre modifiche al quadro di competenze previgente, indipendentemente da quelle illustrate nei paragrafi precedenti.

I *Länder* acquistano nuove competenze esclusive, la maggior parte delle quali era ascrivibile a materie ricadenti nell'ambito della competenza "concorrente". Tali materie sono state sottratte dalla riforma dall'elenco delle competenze concorrenti e sono così entrate a far parte - per effetto del meccanismo di attribuzione "automatica" - delle materie di competenza esclusiva dei *Länder*.

Includendo anche le materie assegnate alla legislazione "regionale" a seguito della soppressione della disciplina della legislazione-quadro (*cf. supra*), nel complesso i *Länder* acquistano le seguenti competenze, qui di seguito sommariamente descritte:

- Esecuzione in materia penale;
- Diritto di riunione;
- Disciplina delle strutture di assistenza e cura;

---

<sup>18</sup> Come viene precisato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge governativo, BR Dr. n. 178/06

- Disciplina della chiusura degli esercizi commerciali;
- Disciplina dei servizi di ristoro;
- Sale giochi, esibizione di persone dal vivo;
- Fiere, mostre e mercati;
- Parte della disciplina delle abitazioni;
- Trasferimenti immobiliari agricoli;
- Affari agrari;
- Le abitazioni (le agevolazioni e l'edilizia residenziale restano concorrenti)
- Razionalizzazione dei terreni agricoli;
- Migrazioni e luoghi di insediamento;
- Inquinamento acustico derivante da spettacoli;
- Retribuzione e trattamento previdenziale, nonché carriere del pubblico impiego non federale e della magistratura a livello regionale;
- Università, ad eccezione dei criteri di ammissione all'università e diplomi universitari;
- Disciplina giuridica generale della stampa;

Un tema tra quelli oggetto di particolare attenzione nel dibattito è stato quello relativo alla competenza dei *Länder* sulla retribuzione, sul trattamento previdenziale e sulla carriera del pubblico impiego non federale e della magistratura a livello regionale, ciò è stato da taluni ritenuto motivo di perplessità, per la paventata possibilità di trattamenti assai diversi sul territorio nazionale ed il possibile depauperamento delle Regioni meno facoltose.

Gli altri diritti e doveri inerenti lo stato giuridico di questi pubblici impiegati passa al tipo di legislazione "concorrente", nella quale la legge federale non è soggetta alla "clausola di necessità": si renderebbe così ancora possibile uniformare le condizioni di mobilità territoriale di tali categorie.

Tale legislazione è soggetta - come già ricordato - all'obbligo di approvazione da parte del *Bundesrat* ed ai *Länder* non è consentito di legiferare in deroga alla eventuale normativa federale.

Questa nuova distribuzione nel pubblico impiego viene affiancata dall'inserimento di una disposizione in conformità alla quale le norme del pubblico impiego devono essere non solo formulate, ma anche sviluppate (nuovo testo dell'art. 33, co. 5, GG) tenendo conto dei principi tradizionali della categoria dei pubblici funzionari.

Inoltre il nuovo testo dell'art. 98 fa espressamente salva - per quanto riguarda lo stato giuridico dei giudici dei *Länder* - la competenza "concorrente" (e dunque anche del *Bund*) in materia, rispetto a quanto stabilito nelle leggi speciali "regionali".

La competenza sull'esecuzione in materia penale è stata materia assai controversa, per il timore di discipline e standard eccessivamente eccentrici e squilibrati in tale delicato settore.

In materia di strutture di assistenza, si ricorda che - come in precedenza riportato - l'assistenza pubblica nel suo complesso resta una materia "concorrente".

*La materia del notariato, originariamente prevista dal disegno di legge come materia da trasferire ai Länder, resta per contro di competenza del Bund, a seguito delle modifiche apportate in sede referente al Bundestag.*

Attraverso la già citata abrogazione della legislazione quadro e il nuovo riparto di competenze, il *Bund* acquista le seguenti nuove competenze esclusive:

1. Disciplina in materia di armi ed esplosivi (in precedenza attribuito alla competenza "concorrente");
2. Assistenza per gli invalidi di guerra e per le famiglie dei caduti, assistenza per gli ex prigionieri di guerra (in precedenza attribuito alla competenza "concorrente");
3. Produzione e utilizzazione dell'energia nucleare a scopi di pace, istituzione e gestione di impianti che servono a questi scopi, la difesa da pericoli che sorgono nello sprigionamento dell'energia atomica o mediante i raggi ionizzanti, e la rimozione di materiale radioattivo (in precedenza attribuito alla competenza "concorrente");
4. Anagrafe e documenti di identità (in precedenza attribuito alla competenza di cui alla legislazione-quadro);
5. Tutela del patrimonio culturale tedesco dai trasferimenti all'estero (in precedenza attribuito alla competenza di cui alla legislazione-quadro);
6. Difesa da pericoli del terrorismo internazionale dell'Ufficio federale di polizia investigativa, quando il pericolo interessa più di un Land, o non vi sia competenza di un Land, o l'intervento sia richiesto dal Land (tali leggi - come già visto - necessitano dell'approvazione del *Bundesrat*).

### **3.3. La riforma della costituzione finanziaria**

Le modifiche introdotte dalla legge in questo ambito sono dirette a creare una costituzione finanziaria che garantisca una maggiore chiarezza nell'attribuzione delle responsabilità e maggiore autonomia di azione.

La riforma, pertanto:

- a. Elimina dai finanziamenti misti l'edilizia universitaria (art. 91a, co. 1, n. 1);
- b. Introduce modalità e condizioni più stringenti per la concessione di aiuti finanziari federali ai *Länder* (art. 104b);
- c. Rafforza l'autonomia fiscale (art. 105, co. 2a);

- d. Conferisce fondamento costituzionale, ancorandolo al *Grundgesetz*, alla partecipazione delle autonomie territoriali agli oneri derivanti dal Patto di Stabilità Europeo (art. 109, co. 5);
- e. Disciplina espressamente nel *Grundgesetz* la ripartizione tra *Bund* e *Länder* degli oneri per la violazione di obblighi sovranazionali e internazionali (art. 104a, co. 6).

a) I "compiti comuni" a finanziamento misto sono materie nelle quali il *Bund* può collaborare nell'assolvimento di compiti spettanti ai *Länder*, a condizione che ciò sia rilevante per la generalità dei cittadini e utile al miglioramento delle loro condizioni di vita; essi riguardano: la ricerca scientifica, la programmazione dell'istruzione, il miglioramento della struttura economica regionale, il miglioramento della struttura agraria e della difesa costiera, l'edilizia universitaria (articoli 91a GG).

La riforma elimina dai "compiti comuni" la materia dell'edilizia universitaria (art. 91a, co. 1, n. 1); a fronte di tale intervento, una norma transitoria (art. 143c) disciplina la corresponsione di indennità compensative a favore dei *Länder* per il venir meno dei corrispondenti contributi del *Bund* dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2019.

Le notevoli differenze economiche e politico-strutturali dei *Länder* sono alla base della decisione di conservare gli altri compiti comuni, nei settori del miglioramento della struttura economica regionale, del miglioramento della struttura agraria e della difesa costiera, in quanto si è ritenuto che tali competenze esercitino un importante ruolo di coordinamento nel contesto della politica degli aiuti di Stato e strutturali dell'Unione europea.

Continua ad essere prevista la possibilità di collaborazione tra *Bund* e *Länder* nel settore del sostegno alla ricerca scientifica ultraregionale, con l'introduzione di qualche significativa modifica che coinvolge il contrastato settore dell'università. Viene invece soppresso il riferimento alla programmazione dell'istruzione.

A tale proposito, si evidenzia la novità (art. 91b) in base alla quale in futuro per il *Bund* sarà possibile collaborare con i *Länder* per iniziative scientifiche e di ricerca anche nelle università, sulla base di accordi di interesse ultraregionale.

*Conformemente ad una modifica introdotta dalla Commissione giuridica, tali accordi dovranno tuttavia essere approvati da tutti i Länder. Per l'istruzione scolastica restano competenti esclusivamente i Länder.*

La materia dell'istruzione universitaria ha costituito oggetto di forti contrasti tra le forze politiche, oltre che tra *Bund* e *Länder*, annoverati tra le principali cause del mancato raggiungimento nel 2004 dell'accordo finale in seno alla Commissione bicamerale.

b) La legge introduce (art. 104b) criteri più rigorosi per la concessione di aiuti finanziari del *Bund* ai *Länder*; i finanziamenti possono essere effettuati solo nell'ambito delle competenze federali, per investimenti di particolare importanza dei *Länder* e dei Comuni (o unioni di Comuni) che siano necessari per impedire una turbativa dell'equilibrio economico generale, o per equilibrare differenze di potere economico nel territorio federale, o per promuovere un'espansione economica. Tali aiuti, infatti, dovranno avere una durata delimitata e il loro utilizzo dovrà essere soggetto ad un controllo da eseguire ad intervalli regolari.

A favore di *Bundestag*, *Bundesrat* e Governo federale è introdotto un diritto di informazione sull'attuazione delle misure e sullo stato dei miglioramenti conseguiti. La disciplina di dettaglio resta affidata ad una legge federale che necessita dell'approvazione del *Bundesrat*.

c) L'art. 105 co. 2a, introduce a favore dei *Länder* – a fianco della confermata competenza legislativa sulle imposte locali di consumo e di lusso (finché e nella misura in cui esse non siano analoghe a imposte disciplinate con legge federale) - la definizione dell'aliquota della tassa sull'acquisto di terreni (*Gründerwerbsteuer*).

d) La riforma (nuovo comma 5 nell'art. 109) sancisce la responsabilità solidale del *Bund* e dei *Länder* per il rispetto degli obblighi della Germania<sup>19</sup> in relazione al "Patto di stabilità"; le sanzioni a carico della Germania per la violazione dei criteri del Patto di stabilità europeo saranno sopportate in via solidale dal *Bund* e dai *Länder*, in misura rispettivamente del 65% e del 35%. La quota dei *Länder* andrà ulteriormente suddivisa: del 35% risponderanno tutti i *Länder* in proporzione alla rispettiva popolazione, il restante 65% ricadrà sui *Länder* che hanno causato la sanzione in misura proporzionale all'oggettiva responsabilità. La disciplina di dettaglio è affidata ad una legge federale che necessita dell'approvazione del *Bundesrat*.

e) Correlativamente a quanto previsto per la responsabilità nell'ambito del Patto di stabilità europeo, si prevedono (art. 104a, comma 6) i criteri di ripartizione tra *Bund* e *Länder* degli oneri discendenti dalla violazione di obblighi sovranazionali e internazionali. Per il caso di rettifiche finanziarie dell'Unione europea che riguardano più di un *Land*, *Bund* e *Länder* sopportano le spese nella misura rispettivamente del 15% e dell'85%. Della quota dei *Länder* rispondono in via solidale tutti i *Länder* nella misura del 35% secondo un criterio generale, mentre il restante 50% ricade sui *Länder* che hanno causato le spese, in misura proporzionale all'entità dei mezzi percepiti. La disciplina di dettaglio è affidata ad una legge federale che necessita dell'approvazione del *Bundesrat*.

---

<sup>19</sup> Obblighi discendenti "dagli atti normativi della Comunità europea ai sensi dell'articolo 104 del Trattato che istituisce la Comunità europea in relazione al rispetto della disciplina di bilancio".

*Con riguardo al tema della costituzione finanziaria, un'opinione diffusa ritiene che le modifiche apportate non siano state particolarmente incisive. Il dibattito sui rapporti finanziari tra Bund e Länder è stato rinviato ad un momento successivo alla pausa estiva.*

### **3.4 Altre disposizioni di riforma**

#### Berlino capitale

E' introdotta una nuova disposizione (art. 22) che definisce espressamente Berlino capitale della Repubblica federale tedesca e che affida al *Bund* il compito di rappresentanza dello Stato nel suo complesso all'interno della capitale, attribuendo alla legge federale la disciplina di dettaglio della materia.

#### Rapporti con l'Unione europea

I diritti di partecipazione del *Bundesrat* subiscono in questo ambito una leggera compressione: il *Bundesrat* non sarà più competente a nominare il rappresentante per l'esercizio dei diritti della Repubblica federale discendenti dall'appartenenza all'Unione europea in tutti i settori (come è stato sinora) che rientrano nella legislazione esclusiva dei *Länder*, bensì soltanto nelle materie dell'istruzione scolastica, della cultura o della radiotelevisione.

#### Norme transitorie

Sono previste, infine, una serie di norme transitorie che regolano le condizioni di validità del diritto federale e regionale adottato prima delle modifiche del *Grundgesetz*.

*All'ordine del giorno del dibattito parlamentare sulla riforma del federalismo era anche la possibile risuddivisione dei Länder, secondo la quale, mediante l'accorpamento del territorio degli attuali 16 Länder, in futuro dovrebbero esistere soltanto sette. Fondamento normativo di tale proposta è l'articolo 29, co. 1, GG che dispone che "Il territorio della Federazione può essere ristrutturato al fine di consentire ai Länder di svolgere con efficacia i compiti ad essi assegnati in funzione della loro dimensione e capacità".*

*Attualmente soltanto cinque Länder (Amburgo, Assia, Baden-Württemberg, Baviera e Nordreno-Westfalia) soddisfano i criteri della norma costituzionale mediante le proprie risorse, mentre i restanti Länder ricorrono agli strumenti offerti dalla perequazione finanziaria. Per tale motivo, i Länder "virtuosi" chiedono una redistribuzione del territorio che permetta di creare entità territoriali più grandi e conseguentemente più forti dal punto di vista economico.*

*Il presente tema è stato accantonato sin dall'avvio dell'iter legislativo della riforma e potrebbe essere nuovamente oggetto di dibattito con la ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva.*

<\*>

Il presente *dossier* è basato sui seguenti atti normativi:

- Atto *Bundesrat* n. 178/06 recante il "Disegno di legge di modifica del *Grundgesetz* (Articoli 22, 23, 33, 52, 72, 73, 74, 74a, 75, 84, 85, 87c, 91a, 91b, 93, 98, 104a, 104b, 105, 107, 109, 125a, 125b, 125c, 143c)";
- Atto *Bundesrat* n. 179/06 recante la "Legge di accompagnamento alla riforma del federalismo"
- Atto *Bundesrat* n. 462/06 recante la "Legge di modifica del *Grundgesetz* (Articoli 22, 23, 33, 52, 72, 73, 74, 74a, 75, 84, 85, 87c, 91a, 91b, 93, 98, 104a, 104b, 105, 107, 109, 125a, 125b, 125c, 143c)", modifiche all'Atto *Bundestag* n. 16/813

Nelle pagine che seguono è riportato un testo a fronte, tradotto in italiano<sup>20</sup>, tra la Costituzione tedesca (*Grundgesetz*), le modifiche proposte dal disegno di legge governativo - Atto *Bundestag* n. 16/813 e Atto *Bundesrat* n. 178/06 (di identico tenore) - e le modifiche approvate dalle Camere - Atto *Bundesrat* n. 462/06.

---

<sup>20</sup> Traduzione a cura del Servizio studi, con la collaborazione del Servizio Affari Internazionali.



TESTO A FRONTE



**TESTO A FRONTE TRA LA COSTITUZIONE TEDESCA (*GRUNDGESETZ*), LE  
MODIFICHE PROPOSTE DAL DDL DI INIZIATIVA GOVERNATIVA E LE MODIFICHE  
APPROVATE DALLE CAMERE\***

<b>TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA</b>	<b>DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA</b>	<b>TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO</b>
<i>Articolo 22</i> <i>[Bandiera federale]</i>	<i>Articolo 22</i> <i>[Bandiera federale]</i>	<i>Articolo 22</i> <i>[Bandiera federale]</i>
	<b>1. La capitale della Repubblica federale di Germania è Berlino. La rappresentanza dello Stato nel suo complesso all'interno della capitale è competenza della Federazione. I particolari sono stabiliti con legge federale.</b>	<i>Identico</i>
1. La bandiera federale è nera - rossa - oro.	<b>2. Identico</b>	

---

\* La terza colonna del testo a fronte fa riferimento alla seconda colonna e riporta - in carattere sottolineato - le modifiche approvate rispetto al testo proposto dal disegno di legge di iniziativa governativa. Pertanto, laddove le Camere non abbiano inteso intervenire sul disegno di legge, concordando con le modifiche da esso proposte, viene indicata la voce "identico" con riferimento all'intero articolo.

<b>TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA</b>	<b>DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA</b>	<b>TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO</b>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 23</i> <i>[L'Unione europea]</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 23</i> <i>[L'Unione europea]</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 23</i> <i>[L'Unione europea]</i></p>
<p>1. Per la realizzazione di un'Europa unita la Repubblica federale di Germania collabora allo sviluppo dell'Unione Europea che è fedele ai principi federativi, sociali, dello Stato di diritto e democratico nonché al principio di sussidiarietà e che garantisce una tutela dei diritti fondamentali sostanzialmente paragonabile a quella della presente Legge fondamentale. La Federazione può a questo scopo, mediante legge approvata dal Bundesrat, trasferire diritti di sovranità. Per l'istituzione dell'Unione Europea, per le modifiche delle norme dei trattati e per le regolazioni analoghe, mediante le quali la presente Legge fondamentale viene modificata o integrata nel suo contenuto oppure mediante le quali tali modifiche e integrazioni vengono rese possibili, si applica l'articolo 79, secondo e terzo comma.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>2. Il Bundestag e i Länder, attraverso il Bundesrat, concorrono agli affari dell'Unione Europea. Il Governo federale deve informare esaurientemente e il più rapidamente possibile il Bundestag e il Bundesrat.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>	
<p>3. Il Governo federale dà al Bundestag la possibilità di prendere posizione prima di concorrere agli atti normativi dell'Unione Europea. Il</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>	

<b>TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA</b>	<b>DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA</b>	<b>TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO</b>
<p>Governo federale prende in considerazione la posizione del Bundestag nelle trattative. I particolari sono stabiliti dalla legge.</p>		
<p>4. Il Bundesrat, deve essere associato alla formazione della volontà della Federazione nella misura in cui il suo concorso sia richiesta sul piano interno per una misura analoga ovvero qualora i Länder siano competenti sul piano interno.</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>	
<p>5. Qualora in una sfera di competenze esclusive della Federazione siano toccati interessi dei Länder, oppure qualora la Federazione abbia ad altro titolo il diritto di legiferare, il Governo federale prende in considerazione la posizione del Bundesrat. Se sono coinvolte in maniera preponderante competenze legislative dei Länder, l'organizzazione di loro uffici o il loro procedimento amministrativo, nella formazione della volontà della Federazione deve essere considerato in modo determinante il parere del Bundesrat; in ogni caso deve essere mantenuta la responsabilità della Federazione per l'insieme dello Stato. Nelle questioni che possono comportare aumenti di spese o a diminuzioni di entrate della Federazione, è necessario l'assenso del Governo federale.</p>	<p>5. <i>Identico</i></p>	
<p>6. Se sono interessate in</p>	<p>6. Se sono interessate in</p>	

TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA	DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA	TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO
<p>maniera determinante competenze legislative esclusive dei Länder, l'esercizio dei diritti spettanti alla Repubblica federale di Germania in qualità di Stato membro dell'Unione Europea deve essere trasferito di regola dalla Federazione ad un rappresentante dei Länder nominato dal Bundesrat. L'esercizio dei diritti si realizza con la partecipazione del Governo federale e di concerto con esso; deve essere mantenuta la responsabilità della Federazione per l'insieme dello Stato.</p>	<p>maniera determinante competenze legislative esclusive dei Länder <b>nelle materie dell'istruzione scolastica, della cultura e della radiotelevisione,</b> l'esercizio dei diritti spettanti alla Repubblica federale di Germania in qualità di Stato membro dell'Unione Europea deve essere trasferito di regola dalla Federazione ad un rappresentante dei Länder nominato dal Bundesrat. L'esercizio dei diritti si realizza con la partecipazione del Governo federale e di concerto con esso; deve essere mantenuta la responsabilità della Federazione per l'insieme dello Stato.</p>	
<p>7. I particolari di cui ai commi quarto e sesto sono stabiliti da una legge che richiede l'approvazione del Bundesrat.</p>	<p>7. <i>Identico</i></p>	

TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA	DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA	TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 33</i> [Equiparazione civica di tutti i Tedeschi]</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 33</i> [Equiparazione civica di tutti i Tedeschi]</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 33</i> [Equiparazione civica di tutti i Tedeschi]</p>
<p>1. Ogni tedesco ha, in qualsiasi Land, gli stessi diritti e doveri civici.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>2. Ogni tedesco ha, secondo le proprie attitudini, qualificazioni e specializzazione professionali, parità di accesso agli uffici pubblici.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>	
<p>3. Il godimento dei diritti civili e politici, l'ammissione ai pubblici uffici, così come i diritti acquisiti nella funzione pubblica sono indipendenti dalla confessione religiosa. Nessuno può essere discriminato a causa della sua appartenenza o non appartenenza ad una confessione o ad una ideologia.</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>	
<p>4. L'esercizio delle competenze statali deve essere normalmente affidato, come compito permanente, agli appartenenti al pubblico impiego, che si trovano in un rapporto di servizio e di fedeltà di diritto pubblico.</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>	
<p>5. Le norme relative al pubblico impiego devono essere formulate tenendo conto dei principi tradizionali della categoria dei pubblici funzionari.</p>	<p>5. Le norme relative al pubblico impiego devono essere formulate e <b>sviluppate</b> tenendo conto dei principi tradizionali della categoria dei pubblici funzionari.</p>	

TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA	DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA	TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 52</i></p> <p style="text-align: center;"><i>[Presidente, deliberazioni, regolamento interno]</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 52</i></p> <p style="text-align: center;"><i>[Presidente, deliberazioni, regolamento interno]</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 52</i></p> <p style="text-align: center;"><i>[Presidente, deliberazioni, regolamento interno]</i></p>
<p>1. Il Bundesrat elegge il suo Presidente per un anno.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>2. Il Presidente convoca il Bundesrat. E' tenuto a convocarlo se lo richiedono i rappresentanti di almeno due Länder o il Governo federale.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>	
<p>3. Il Bundesrat delibera a maggioranza di voti. Esso si dota di un proprio regolamento interno. I suoi dibattiti sono pubblici. Può essere deliberata la seduta segreta.</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>	
<p>3a. Per le questioni relative all'Unione europea il Bundesrat può formare una camera d'Europa le cui deliberazioni valgono come deliberazioni del Bundesrat; l'articolo 51, commi 2 e 3, secondo periodo, si applica corrispondentemente.</p>	<p>3a. Per le questioni relative all'Unione europea il Bundesrat può formare una camera d'Europa le cui deliberazioni valgono come deliberazioni del Bundesrat; <b>il numero dei voti che i Länder devono esprimere unitariamente si stabilisce in conformità all'articolo 51, comma 2.</b></p>	
<p>4. Delle commissioni del Bundesrat possono far parte altri membri o delegati dei governi dei Länder.</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>	



TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA	DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA	TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 72</i></p> <p style="text-align: center;"><i>[Legislazione concorrente]</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 72</i></p> <p style="text-align: center;"><i>[Legislazione concorrente]</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 72</i></p> <p style="text-align: center;"><i>[Legislazione concorrente]</i></p>
<p>1. Nell'ambito della competenza legislativa concorrente, i Länder hanno il potere di legiferare solo fino a quando e nella misura in cui la Federazione non abbia esercitato con una legge la propria competenza legislativa.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. La Federazione ha in questo ambito il diritto di legiferare quando e nella misura in cui la realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio federale o la tutela dell'unità giuridica o economica nell'interesse dello Stato nel suo complesso, rendano necessaria una disciplina legislativa federale.</p>	<p>2. <b>Nelle materie di cui all'articolo 74, comma 1, nn. 4, 7, 11, 13, 15, 19a, 20, 22, 24 (ad esclusione della <u>normativa sul controllo dell'inquinamento atmosferico e sulla lotta all'inquinamento acustico</u>), 25 e 26</b>, la Federazione ha il diritto di legiferare quando e nella misura in cui la realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio federale o la tutela dell'unità giuridica o economica nell'interesse dello Stato nel suo complesso, rendano necessaria una disciplina legislativa federale.</p>	<p>2. <b>Nelle materie di cui all'articolo 74, comma 1, nn. 4, 7, 11, 13, 15, 19a, 20, 22, 25 e 26</b>, la Federazione ha il diritto di legiferare quando e nella misura in cui la realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio federale o la tutela dell'unità giuridica o economica nell'interesse dello Stato nel suo complesso, rendano necessaria una disciplina legislativa federale.</p>
	<p>3. <b>Se la Federazione fa uso del suo diritto di legiferare, i Länder possono adottare disposizioni in deroga nelle materie:</b></p> <p>1. caccia (ad esclusione della disciplina delle licenze di caccia);</p> <p>2. protezione della natura e tutela del paesaggio (ad esclusione dei principi della protezione della natura, della disciplina della tutela delle specie o della</p>	<p>3. <b>Se la Federazione fa uso del suo diritto di legiferare, i Länder possono adottare disposizioni in deroga nelle materie:</b></p> <p>1. caccia (ad esclusione della disciplina delle licenze di caccia);</p> <p>2. protezione della natura e tutela del paesaggio (ad esclusione dei principi <u>generali</u> della protezione della natura, della disciplina della tutela delle</p>

TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA	DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA	TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO
	<p>protezione dell'ambiente naturale marittimo);</p> <p>3. ripartizione delle terre;</p> <p>4. gestione del territorio;</p> <p>5. regime delle acque (ad esclusione delle norme relative a materiali o impianti);</p> <p>6. criteri di ammissione all'università e diplomi universitari.</p> <p>La legislazione federale in tali materie non entra in vigore prima dei sei mesi che seguono la promulgazione, se non viene diversamente stabilito con approvazione del Bundesrat <u>a maggioranza di due terzi</u>. Nelle materie del primo periodo in caso di divergenza tra la legislazione federale e quella dei Länder prevale la normativa adottata per ultima.</p>	<p>specie o della protezione dell'ambiente naturale marittimo);</p> <p>3. ripartizione delle terre;</p> <p>4. gestione del territorio;</p> <p>5. regime delle acque (ad esclusione delle norme relative a materiali o impianti);</p> <p>6. criteri di ammissione all'università e diplomi universitari.</p> <p>La legislazione federale in tali materie non entra in vigore prima dei sei mesi che seguono la promulgazione, se non viene diversamente stabilito con approvazione del Bundesrat. Nelle materie del primo periodo in caso di divergenza tra la legislazione federale e quella dei Länder prevale la normativa adottata per ultima.</p>
<p>3. Può essere stabilito con legge federale che una disciplina legislativa federale, della quale non sussista più la necessità ai sensi del comma 2, venga sostituita dalla legislazione dei Länder.</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>	<p>4. <i>Identico</i></p>

TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA	DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA	TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 73</i> [Materie della legislazione esclusiva]</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 73</i> [Materie della legislazione esclusiva]</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 73</i> [Materie della legislazione esclusiva]</p>
<p>La Federazione ha legislazione esclusiva nelle materie concernenti:</p>	<p><b>1. Identico</b></p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>1. gli affari esteri, nonché la difesa, ivi compresa la protezione della popolazione civile;</p>	<p>1. <i>identico</i></p>	
<p>2. la cittadinanza federale;</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>	
<p>3. la libertà di circolazione, i passaporti, l'immigrazione e l'emigrazione, l'estradizione;</p>	<p>3. la libertà di circolazione, i passaporti, <b>l'anagrafe e i documenti di identità</b>, l'immigrazione e l'emigrazione, l'estradizione;</p>	
<p>4. il sistema valutario e monetario, i pesi e le misure, la determinazione del tempo;</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>	
<p>5. l'unità del territorio doganale e commerciale, i trattati di commercio e di navigazione, la libertà di circolazione delle merci, gli scambi commerciali e il movimento dei pagamenti con l'estero, compresa la polizia delle dogane e dei confini;</p>	<p>5. <i>Identico</i></p>	
	<p><b>5a. la tutela del patrimonio culturale tedesco dai trasferimenti all'estero.</b></p>	
<p>6. la navigazione aerea;</p>	<p>6. <i>Identico</i></p>	
<p>6a. i trasporti ferroviari totalmente o in maggioranza di proprietà della Federazione (ferrovie della Federazione), la costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle linee ferroviarie della</p>	<p>6a. <i>Identico</i></p>	

TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA	DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA	TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO
Federazione, come pure le tariffe per l'utilizzazione delle linee ferroviarie della Federazione;		
7. le poste e le telecomunicazioni;	<i>7. Identico</i>	
8. lo stato giuridico del personale al servizio della Federazione e degli enti di diritto pubblico direttamente dipendenti dalla Federazione;	<i>8. Identico</i>	
9. la protezione giuridica industriale, i diritti d'autore e i diritti degli editori;	<i>9. Identico</i>	
	<b>9a. la difesa da pericoli del terrorismo internazionale ad opera dell'Ufficio federale di polizia investigativa, in caso di pericolo che interessi più di un Land, non sia rilevabile la competenza di un'autorità di polizia dei Länder o l'intervento sia richiesto dalla suprema autorità dei Länder;</b>	
10. la collaborazione della Federazione e dei Länder nelle questioni relative: a) alla polizia criminale, b) alla difesa dell'ordinamento costituzionale liberale e democratico, e della stabilità e della sicurezza della Federazione o di un Land (tutela della Costituzione) e c) alla difesa contro iniziative nel territorio della Federazione, che, attraverso la violenza o la preparazione di essa pregiudichino interessi internazionali della Repubblica federale di	<i>10. Identico</i>	

TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA	DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA	TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO
Germania, come anche per l'istituzione di un Ufficio federale di polizia criminale per la lotta alla delinquenza internazionale;		
11. la statistica per scopi federali.	11. <i>Identico</i>	
	<b>12. la disciplina in materia di armi ed esplosivi;</b>	
	<b>13. assistenza per gli invalidi di guerra e per le famiglie dei caduti, assistenza per gli ex prigionieri di guerra;</b>	
	<b>14. produzione e utilizzazione dell'energia nucleare a scopi di pace, istituzione e gestione di impianti che servono a questi scopi, la difesa da pericoli che sorgono nello sprigionamento dell'energia atomica o mediante i raggi ionizzanti, e la rimozione di materiale radioattivo.</b>	
	<b>2. Le leggi di cui al comma 1, n. 9a, necessitano dell'approvazione del Bundesrat.</b>	

TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA	DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA	TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO
<i>Articolo 74</i> <i>[Materie della legislazione concorrente]</i>	<i>Articolo 74</i> <i>[Materie della legislazione concorrente]</i>	<i>Articolo 74</i> <i>[Materie della legislazione concorrente]</i>
1. La competenza legislativa concorrente si estende ai seguenti settori:	1. <i>Identico</i>	1. <i>Identico</i>
1. il diritto civile, il diritto e <b>l'esecuzione</b> penale, l'ordinamento giudiziario e la procedura, l'avvocatura, il notariato e la consulenza legale;	1. il diritto civile, il diritto penale, l'ordinamento giudiziario e la procedura <b>(ad esclusione della disciplina dell'esecuzione in materia di carcerazione preventiva)</b> , l'avvocatura, <b>la disciplina delle certificazioni (ad esclusione della disciplina degli onorari dei notai)</b> e la consulenza legale;	1. il diritto civile, il diritto penale, l'ordinamento giudiziario e la procedura <b>(ad esclusione della disciplina dell'esecuzione in materia di carcerazione preventiva)</b> , l'avvocatura, <u>il notariato</u> e la consulenza legale;
2. lo stato civile;	2. <i>Identico</i>	2. <i>Identico</i>
3. il diritto di associazione e <b>di riunione</b> ;	3. il diritto di associazione;	3. il diritto di associazione;
4. il diritto di soggiorno e di residenza degli stranieri;	4. <i>Identico</i>	4. <i>Identico</i>
<b>4a. la disciplina in materia di armi ed esplosivi;</b>	4a. <i>Abrogato</i>	4a. <i>Abrogato</i>
5. [abrogato nel 1994];	5. [abrogato nel 1994];	5. [abrogato nel 1994];
6. i problemi relativi ai profughi e agli espulsi;	6. <i>Identico</i>	6. <i>Identico</i>
7. l'assistenza pubblica;	7. l'assistenza pubblica <b>(ad esclusione della disciplina delle strutture di assistenza e cura)</b> ;	7. l'assistenza pubblica <b>(ad esclusione della disciplina delle strutture di assistenza e cura)</b> ;
8. (abrogato nel 1994);	8. (abrogato nel 1994);	8. (abrogato nel 1994);
9. i danni di guerra e il risarcimento;	9. <i>Identico</i>	9. <i>Identico</i>

TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA	DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA	TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO
<b>10. l'assistenza per gli invalidi di guerra e per le famiglie dei caduti, l'assistenza per gli ex prigionieri di guerra;</b>	10. <i>Abrogato</i>	10. <i>Abrogato</i>
10a. le tombe dei caduti in guerra e le tombe delle altre vittime della guerra e delle vittime della tirannia;	<b>10. Identico</b>	<b>10. Identico</b>
11. la legislazione economica (miniere, industria, energia, artigianato, mestieri, commercio, banche, borsa, assicurazioni di diritto privato);	11. la legislazione economica (miniere, industria, energia, artigianato, mestieri, commercio, banche, borsa, assicurazioni di diritto privato) <b>ad esclusione della disciplina della chiusura degli esercizi commerciali, dei servizi di ristoro, delle sale giochi, dell'esibizione di persone dal vivo, di fiere, di mostre e di mercati;</b>	11. la legislazione economica (miniere, industria, energia, artigianato, mestieri, commercio, banche, borsa, assicurazioni di diritto privato) <b>ad esclusione della disciplina della chiusura degli esercizi commerciali, dei servizi di ristoro, delle sale giochi, dell'esibizione di persone dal vivo, di fiere, di mostre e di mercati;</b>
<b>11a. la produzione e l'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi di pace, l'istituzione e la gestione di impianti che servono a questi scopi, la difesa da pericoli che sorgono nello sprigionamento dell'energia atomica o mediante i raggi ionizzanti, e la rimozione di materiale radioattivo;</b>	11a. <i>Abrogato</i>	11a. <i>Abrogato</i>
12. il diritto del lavoro, compreso l'ordinamento dell'impresa, la protezione del lavoro, il collocamento dei lavoratori, così come le assicurazioni sociali e le assicurazioni contro la disoccupazione;	12. <i>Identico</i>	12. <i>Identico</i>
13. la disciplina dei	13. <i>Identico</i>	13. <i>Identico</i>

TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA	DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA	TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO
contributi per l'istruzione e la promozione della ricerca scientifica;		
14. la legislazione relativa all'espropriazione nel caso riguardi le materie indicate negli articoli 73 e 74;	14. <i>Identico</i>	14. <i>Identico</i>
15. il trasferimento delle proprietà terriere, delle risorse naturali e dei mezzi di produzione in proprietà collettiva o in altre forme di economia collettiva;	15. <i>Identico</i>	15. <i>Identico</i>
16. la prevenzione degli abusi da parte di gruppi di potere economico;	16. <i>Identico</i>	16. <i>Identico</i>
17. la promozione della produzione agricola e forestale, la garanzia dei rifornimenti alimentari, l'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli e forestali, la pesca d'alto mare e costiera e la protezione delle coste;	17. la promozione della produzione agricola e forestale <b>(ad esclusione della disciplina della razionalizzazione di terreni agricoli)</b> , la garanzia dei rifornimenti alimentari, l'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli e forestali, la pesca d'alto mare e costiera e la protezione delle coste;	17. la promozione della produzione agricola e forestale <b>(ad esclusione della disciplina della razionalizzazione di terreni agricoli)</b> , la garanzia dei rifornimenti alimentari, l'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli e forestali, la pesca d'alto mare e costiera e la protezione delle coste;
18. i trasferimenti immobiliari, la legislazione concernente la terra (a esclusione del diritto relativo a contributi di urbanizzazione) e gli affari agrari, le abitazioni, le migrazioni e i luoghi di insediamento;	18. i trasferimenti immobiliari <b>con finalità urbanistica</b> , la legislazione concernente la terra (a esclusione del diritto relativo a contributi di urbanizzazione) <b>e la legislazione sui sussidi per l'abitazione, sugli aiuti per l'estinzione di debiti, sugli incentivi per l'edilizia residenziale, sull'edilizia residenziale dei minatori e sugli insediamenti dei minatori;</b>	18. i trasferimenti immobiliari <b>con finalità urbanistica</b> , la legislazione concernente la terra (a esclusione del diritto relativo a contributi di urbanizzazione) <b>e la legislazione sui sussidi per l'abitazione, sugli aiuti per l'estinzione di debiti, sugli incentivi per l'edilizia residenziale, sull'edilizia residenziale dei minatori e sugli insediamenti dei minatori;</b>



TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA	DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA	TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO
19. le misure contro le malattie dell'uomo e degli animali, infettive e pericolose per la collettività, l'autorizzazione all'esercizio della professione medica e di altre professioni sanitarie, e all'esercizio dei mestieri sanitari, il commercio di medicinali, farmaci, narcotici e veleni;	19. le misure contro le malattie dell'uomo e degli animali, infettive e pericolose per la collettività, l'autorizzazione all'esercizio della professione medica e di altre professioni sanitarie, e all'esercizio dei mestieri sanitari, <b>nonché la regolamentazione delle farmacie, dei medicinali, dei prodotti medici, dei farmaci, dei narcotici e dei veleni;</b>	19. le misure contro le malattie dell'uomo e degli animali, infettive e pericolose per la collettività, l'autorizzazione all'esercizio della professione medica e di altre professioni sanitarie, e all'esercizio dei mestieri sanitari, <b>nonché la regolamentazione delle farmacie, dei medicinali, dei prodotti medici, dei farmaci, dei narcotici e dei veleni;</b>
19a. la sicurezza economica degli ospedali e la disciplina delle tariffe ospedaliere;	19a. <i>Identico</i>	19a. <i>Identico</i>
20. la protezione del traffico di generi alimentari e voluttuari, di oggetti di prima necessità, di foraggi, di piante e semi agricoli e forestali, così come la protezione degli alberi e delle piante contro le malattie e i parassiti; e così pure la protezione degli animali;	20. <b>la legislazione sui generi alimentari, ad inclusione degli animali da cui derivano, la legislazione sui generi voluttuari, su</b> oggetti di prima necessità, <b>su</b> foraggi, <b>nonché la protezione del traffico di</b> piante e semi agricoli e forestali, così come la protezione degli alberi e delle piante contro le malattie e i parassiti; e così pure la protezione degli animali;	20. <b>la legislazione sui generi alimentari, ad inclusione degli animali da cui derivano, la legislazione sui generi voluttuari, su</b> oggetti di prima necessità, <b>su</b> foraggi, <b>nonché la protezione del traffico di</b> piante e semi agricoli e forestali, così come la protezione degli alberi e delle piante contro le malattie e i parassiti; e così pure la protezione degli animali;
21. la navigazione d'alto mare e costiera, i segnali marittimi, la navigazione interna, il servizio meteorologico, i canali marittimi e i canali interni adibiti al traffico comune;	21. <i>Identico</i>	21. <i>Identico</i>
22. il traffico stradale, gli autoveicoli, la costruzione e la manutenzione delle strade nazionali di grande comunicazione, così come l'esazione di pedaggi per	22. il traffico stradale, gli autoveicoli, la costruzione e la manutenzione delle strade nazionali di grande comunicazione, così come l'esazione di pedaggi o	22. il traffico stradale, gli autoveicoli, la costruzione e la manutenzione delle strade nazionali di grande comunicazione, così come l'esazione di pedaggi o

TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA	DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA	TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO
l'uso di strade pubbliche con veicoli;	<b>tributi</b> per l'uso di strade pubbliche con veicoli;	<b>tributi</b> per l'uso di strade pubbliche con veicoli;
23. le linee ferroviarie, che non sono ferrovie della Federazione, ad eccezione delle ferrovie di montagna;	23. <i>Identico</i>	23. <i>Identico</i>
24. lo smaltimento dei rifiuti, il controllo dell'inquinamento atmosferico e la lotta all'inquinamento acustico;	24. <b>la gestione del ciclo</b> dei rifiuti, il controllo dell'inquinamento atmosferico e la lotta all'inquinamento acustico <b>(ad eccezione dei rumori prodotti da attività sportive, del tempo libero e da impianti con finalità sociale);</b>	24. <b>la gestione del ciclo</b> dei rifiuti, il controllo dell'inquinamento atmosferico e la lotta all'inquinamento acustico <b>(ad eccezione della tutela dall'inquinamento acustico prodotto da attività umane <u>verhaltensbezogenem Lärm</u>);</b>
25. la responsabilità dello Stato;	25. <i>Identico</i>	25. <i>Identico</i>
26. la fecondazione artificiale negli esseri umani, l'esame e la modificazione artificiale di informazioni genetiche nonché la regolamentazione dei trapianti di organi e tessuti organici.	26. la <b>procreazione medicalmente assistita della vita umana</b> , l'esame e la modificazione artificiale di informazioni genetiche nonché la regolamentazione dei trapianti di organi e tessuti organici e <b>cellule;</b>	26. la <b>procreazione medicalmente assistita della vita umana</b> , l'esame e la modificazione artificiale di informazioni genetiche nonché la regolamentazione dei trapianti di organi e tessuti organici e <b>cellule;</b>
	27. <b>stato giuridico del personale che presta servizio pubblico nei Länder, nei Comuni e negli altri enti di diritto pubblico, nonché dei magistrati dei Länder, ad eccezione delle carriere, della retribuzione e dell'assistenza;</b>	27. <b>stato giuridico del personale che presta servizio pubblico nei Länder, nei Comuni e negli altri enti di diritto pubblico, nonché dei magistrati dei Länder, ad eccezione delle carriere, della retribuzione e dell'assistenza;</b>
	28. <b>la caccia;</b>	28. <b>la caccia;</b>
	29. <b>la protezione della natura e la tutela del paesaggio;</b>	29. <b>la protezione della natura e la tutela del paesaggio;</b>
	30. <b>la ripartizione delle</b>	30. <b>la ripartizione delle</b>

<b>TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA</b>	<b>DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA</b>	<b>TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO</b>
	<b>terre;</b>	<b>terre;</b>
	<b>31. la gestione del territorio;</b>	<b>31. la gestione del territorio;</b>
	<b>32. il regime delle acque;</b>	<b>32. il regime delle acque;</b>
	<b>33. i criteri di ammissione all'università e diplomi universitari.</b>	<b>33. i criteri di ammissione all'università e diplomi universitari.</b>
2. Le leggi di cui al comma 1, n. 25 richiedono l'approvazione del Bundesrat.	2. Le leggi di cui al comma 1, n. 25 e 27, richiedono l'approvazione del Bundesrat.	2. Le leggi di cui al comma 1, n. 25 e 27, richiedono l'approvazione del Bundesrat.

TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA	DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA	TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 74a</i></p> <p style="text-align: center;"><i>[Legislazione concorrente per la retribuzione e l'assistenza nel rapporto di diritto pubblico]</i></p>		
<p><b>1. La competenza legislativa concorrente si estende inoltre alle retribuzioni e al trattamento previdenziale degli impiegati pubblici che si trovano in un rapporto di fedeltà di diritto pubblico, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva della Federazione a norma dell'articolo 73, punto 8.</b></p> <p><b>2. Le leggi federali di cui al primo comma necessitano dell'approvazione del Bundesrat.</b></p> <p><b>3. Necessitano dell'approvazione del Bundesrat anche le leggi federali di cui all'articolo 73, punto 8 nella misura in cui prevedono per la struttura ed il calcolo dei trattamenti pensionistici, ivi compresa la valutazione delle funzioni, tabelle differenti o montanti massimi e minimi differenti da quelli fissati dalle leggi federali adottate in applicazione del primo comma.</b></p> <p><b>4. I commi primo e secondo si applicano per analogia alle retribuzioni e ai trattamenti previdenziali dei giudici dei Länder. Il terzo comma è applicabile per analogia alle leggi adottate in applicazione dell'articolo 98, primo comma.</b></p>	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA	DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA	TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 75</i> <i>[Materie della legislazione quadro]</i></p>		
<p>1. Con l'osservanza delle condizioni previste all'articolo 72, la Federazione ha il diritto di emanare disposizioni quadro per la legislazione dei Länder nelle materie seguenti:</p> <p>1. ordinamento del personale che presta servizio pubblico nei Länder, nei Comuni e negli altri enti di diritto pubblico, salvo quanto disposto dall'articolo 74a;</p> <p>1a. principi generali dell'insegnamento universitario;</p> <p>2. disciplina giuridica generale della stampa;</p> <p>3. caccia, protezione della natura e tutela del paesaggio;</p> <p>4. ripartizione delle terre, gestione del territorio e regime delle acque;</p> <p>5. anagrafe e documenti di identità;</p> <p>6. tutela del patrimonio culturale tedesco dai trasferimenti all'estero.</p> <p>L'articolo 72, terzo comma si applica di conseguenza.</p> <p>2. Le disposizioni quadro possono contenere solo in casi eccezionali norme di dettaglio o di diretta applicazione.</p> <p>3. Qualora la Federazione emani disposizioni quadro, i Länder sono obbligati a emanare le necessarie leggi</p>	<p><i>Abrogato</i></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<b>di Land entro un termine adeguato fissato dalla legge.</b>		
---	--	--

TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA	DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA	TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 84</i></p> <p style="text-align: center;"><i>[Amministrazione dei Länder e controllo della Federazione]</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 84</i></p> <p style="text-align: center;"><i>[Amministrazione dei Länder e controllo della Federazione]</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 84</i></p> <p style="text-align: center;"><i>[Amministrazione dei Länder e controllo della Federazione]</i></p>
<p>1. Se i Länder danno esecuzione alle leggi federali a titolo di competenza propria, spetta a loro disciplinare l'organizzazione degli uffici e la procedura amministrativa, qualora le leggi federali, con l'approvazione del Bundesrat, non dispongano diversamente.</p>	<p>1. Se i Länder danno esecuzione alle leggi federali a titolo di competenza propria, spetta a loro disciplinare l'organizzazione degli uffici e la procedura amministrativa. <b>Se le leggi federali dispongono diversamente, i Länder possono adottare disposizioni in deroga. L'articolo 72, comma 3, secondo e terzo periodo, si applica di conseguenza. In casi eccezionali in cui vi sia una particolare esigenza di una disciplina unitaria a livello federale, la Federazione può disciplinare la procedura amministrativa senza possibilità di deroga da parte dei Länder. Tali leggi necessitano dell'approvazione del Bundesrat. Non è possibile trasferire compiti a Comuni o unioni di Comuni mediante legge federale.</b></p>	<p>1. Se i Länder danno esecuzione alle leggi federali a titolo di competenza propria, spetta a loro disciplinare l'organizzazione degli uffici e la procedura amministrativa. <b>Se le leggi federali dispongono diversamente, i Länder possono adottare disposizioni in deroga. <u>Se un Land ha adottato disposizioni in deroga conformemente al secondo periodo, le successive norme federali sull'organizzazione degli uffici e sulla procedura amministrativa che incidono su tali disposizioni entrano in vigore in tale Land non prima dei sei mesi che seguono la promulgazione, se non viene diversamente stabilito con approvazione del Bundesrat.</u> L'articolo 72, comma 3, terzo periodo, si applica di conseguenza. In casi eccezionali in cui vi sia una particolare esigenza di una disciplina unitaria a livello federale, la Federazione può disciplinare la procedura amministrativa senza possibilità di deroga da parte dei Länder. Tali leggi necessitano dell'approvazione del Bundesrat. Non è possibile trasferire compiti a Comuni o unioni di Comuni mediante legge</b></p>

		<b>federale.</b>
2. Il Governo federale può emanare, con l'approvazione del Bundesrat, disposizioni amministrative di carattere generale.	2. <i>Identico</i>	2. <i>Identico</i>
3. Il Governo federale controlla che i Länder diano esecuzione alle leggi federali conformemente al diritto vigente. Il Governo federale può, a questo scopo, inviare dei commissari presso le più alte autorità del Land; con il loro consenso e, nel caso che tale consenso sia negato, con l'approvazione del Bundesrat, li può inviare anche presso le autorità dipendenti.	3. <i>Identico</i>	3. <i>Identico</i>
4. Se non vengono eliminate le carenze riscontrate dal Governo federale nell'esecuzione delle leggi federali nei Länder, il Bundesrat, su richiesta del Governo federale o del Land, si pronuncia sulla violazione del diritto da parte del Land. Avverso la decisione del Bundesrat è ammesso ricorso alla Corte costituzionale federale.	4. <i>Identico</i>	4. <i>Identico</i>
5. Per dare esecuzione alle leggi federali, può essere conferito al Governo federale, mediante una legge federale che richiede l'approvazione del Bundesrat, il potere d'impartire istruzioni speciali per casi particolari. Esse devono essere indirizzate alle supreme autorità del Land, a meno che il Governo federale ritenga il caso urgente.	5. <i>Identico</i>	5. <i>Identico</i>



TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA	DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA	TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 85</i> [Esecuzione su delega della Federazione]</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 85</i> [Esecuzione su delega della Federazione]</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 85</i> [Esecuzione su delega della Federazione]</p>
<p>1. Qualora i Länder diano esecuzione alle leggi federali su delega federale, l'organizzazione amministrativa rimane di competenza dei Länder, a meno che le leggi federali, con l'approvazione del Bundesrat, non dispongano diversamente.</p>	<p>1. Qualora i Länder diano esecuzione alle leggi federali su delega federale, l'organizzazione amministrativa rimane di competenza dei Länder, a meno che le leggi federali, con l'approvazione del Bundesrat, non dispongano diversamente. <b>Non è possibile trasferire compiti a Comuni o unioni di Comuni mediante legge federale.</b></p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>2. Il Governo federale può emanare, con l'approvazione del Bundesrat, disposizioni amministrative di carattere generale. Può emanare norme per la formazione uniforme dei funzionari e degli impiegati. I dirigenti degli uffici di grado intermedio devono essere nominati di concerto con il Governo federale.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>	
<p>3. Le amministrazioni dei Länder sono soggette alle istruzioni delle supreme autorità federali competenti. Le istruzioni, tranne che il Governo federale le ritenga urgenti, devono essere dirette alle supreme autorità amministrative dei Länder. Le supreme autorità amministrative dei Länder devono assicurare l'applicazione delle istruzioni.</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>	
<p>4. Il controllo federale si estende alla legittimità e</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>	

<p>all'opportunità dell'esecuzione. Il Governo federale può, a tale scopo, chiedere delle relazioni e la esibizione degli atti; può altresì inviare dei commissari presso tutte le amministrazioni.</p>		
---	--	--

TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA	DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA	TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 87c</i></p> <p style="text-align: center;"><i>[Produzione e utilizzazione dell'energia nucleare]</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 87c</i></p> <p style="text-align: center;"><i>[Produzione e utilizzazione dell'energia nucleare]</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 87c</i></p> <p style="text-align: center;"><i>[Produzione e utilizzazione dell'energia nucleare]</i></p>
<p>Le leggi adottate ai sensi dell'articolo 74, n. 11a, possono stabilire, con l'approvazione del Bundesrat, che esse vengano eseguite dai Länder per delega della Federazione.</p>	<p>Le leggi adottate ai sensi dell'articolo <b>73, comma 1, n. 14</b>, possono stabilire, con l'approvazione del Bundesrat, che esse vengano eseguite dai Länder per delega della Federazione.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>

TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA	DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA	TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 91a</i></p> <p style="text-align: center;"><i>[Collaborazione della Federazione in compiti comuni]</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 91a</i></p> <p style="text-align: center;"><i>[Collaborazione della Federazione in compiti comuni]</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 91a</i></p> <p style="text-align: center;"><i>[Collaborazione della Federazione in compiti comuni]</i></p>
<p>1. Nelle seguenti materie, la Federazione collabora all'assolvimento dei compiti dei Länder, se tali compiti hanno rilievo per la generalità dei cittadini e se la collaborazione della Federazione è utile al miglioramento delle condizioni sociali:</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p><b>1. ampliamento e nuova costruzione di istituti universitari, ivi comprese le cliniche universitarie;</b></p>	<p>1. <i>abrogato</i></p>	
<p>2. miglioramento della struttura economica regionale;</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>	
<p>3. miglioramento della struttura agraria e della protezione delle coste.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>	
<p>2. I compiti comuni vengono ulteriormente disciplinati da una legge federale, con l'approvazione del Bundesrat. <b>La legge deve contenere i principi generali per la loro esecuzione.</b></p>	<p>2. I compiti comuni <b>nonché i dettagli del coordinamento</b> vengono ulteriormente disciplinati da una legge federale, con l'approvazione del Bundesrat.</p>	
<p><b>3. La legge contiene disposizioni per la procedura e le istituzioni per una pianificazione-quadro generale. L'assunzione di un progetto nella pianificazione-quadro necessita dell'assenso del Land nel territorio del quale dev'essere eseguito.</b></p>	<p>3. <i>Abrogato</i></p>	

<p>4. La Federazione, nelle ipotesi del comma 1, n. 1 e 2, deve sopportare metà degli oneri per ogni Land. Nell'ipotesi del comma 1, n. 3, la Federazione sopporta al minimo la metà di esse; la sua partecipazione deve essere stabilita in modo unitario per tutti i Länder. La legge disciplina i particolari. Il finanziamento resta riservato alle determinazioni contenute nei bilanci della Federazione e dei Länder.</p>	<p>3. La Federazione, nelle ipotesi del comma 1, n. 1, deve sopportare metà degli oneri per ogni Land. Nell'ipotesi del comma 1, n. 2, la Federazione sopporta al minimo la metà di esse; la sua partecipazione deve essere stabilita in modo unitario per tutti i Länder. La legge disciplina i particolari. Il finanziamento resta riservato alle determinazioni contenute nei bilanci della Federazione e dei Länder.</p>	
<p><b>5. Il Governo federale e il Bundesrat devono essere informati, a richiesta, sull'esecuzione dei compiti in collaborazione.</b></p>	<p>5. <i>Abrogato</i></p>	

TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA	DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA	TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 91b</i> [Programmazione dell'istruzione e della ricerca scientifica]</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 91b</i> [Programmazione dell'istruzione e della ricerca scientifica]</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 91b</i> [Programmazione dell'istruzione e della ricerca scientifica]</p>
<p>La Federazione e i Länder possono collaborare sulla base di accordi</p> <p style="text-align: right;"><b>per</b></p> <p><b>la programmazione dell'istruzione</b> e per la promozione di enti e iniziative di ricerca scientifica d'interesse sopraregionale.</p> <p>La suddivisione degli oneri viene determinata negli accordi.</p>	<p><b>1.</b> La Federazione e i Länder possono collaborare sulla base di accordi <b><u>nelle seguenti materie per casi d'interesse sopraregionale:</u></b></p> <p>1. <u>promozione di</u> enti e iniziative di ricerca scientifica <b>al di fuori delle università;</b></p> <p><b>2. <u>promozione di iniziative di ricerca scientifica nelle università nonché di strutture di ricerca nelle università, comprensive di apparecchiature di grandi dimensioni.</u></b></p> <p><b>2.</b> La Federazione e i Länder possono collaborare sulla base di accordi per accertare il livello qualitativo delle prestazioni in materia di istruzione nel confronto internazionale e nella predisposizione di relative relazioni e pareri.</p> <p>3. La suddivisione degli oneri viene determinata negli accordi.</p>	<p><b>1.</b> La Federazione e i Länder possono collaborare sulla base di accordi <b>per casi d'interesse sopraregionale per la promozione di:</b></p> <p>1. enti e iniziative di ricerca scientifica <b>al di fuori delle università;</b></p> <p><b>2. iniziative <u>scientifiche</u> e di ricerca nelle università;</b></p> <p><b>3. strutture di ricerca nelle università, comprensive di apparecchiature di grandi dimensioni.</b></p> <p><b><u>Accordi sulla base del primo periodo, n. 2, necessitano dell'approvazione di tutti i Länder.</u></b></p> <p><b>2.</b> La Federazione e i Länder possono collaborare sulla base di accordi per accertare il livello qualitativo delle prestazioni in materia di istruzione nel confronto internazionale e nella predisposizione di relative relazioni e pareri.</p>

TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA	DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA	TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 93</i></p> <p style="text-align: center;"><i>[Competenze della Corte Costituzionale federale]</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 93</i></p> <p style="text-align: center;"><i>[Competenze della Corte Costituzionale federale]</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 93</i></p> <p style="text-align: center;"><i>[Competenze della Corte Costituzionale federale]</i></p>
<p>1. La Corte Costituzionale federale decide:</p> <p>1. sull'interpretazione della presente Legge fondamentale in seguito a controversie sulla portata dei diritti e dei doveri di un organo supremo federale o di altri interessati, ai quali siano stati concessi propri diritti dalla presente Legge fondamentale o dal regolamento interno di un organo supremo federale;</p> <p>2. nei casi di divergenza di opinioni o di dubbi sulla compatibilità formale e sostanziale del diritto federale o del diritto dei Länder con la presente Legge Fondamentale o sulla compatibilità del diritto dei Länder con altro diritto federale, su domanda del Governo federale, di un Governo di un Land o di un terzo dei membri del Bundestag;</p> <p>2a. nei casi di divergenza di opinioni sulla questione se una legge sia conforme ai presupposti dell'articolo 72, comma 2, su domanda del Bundesrat, di un Governo di un Land o del Parlamento di un Land.</p> <p>3. nei casi di divergenze di opinioni sui diritti e doveri della Federazione e dei Länder, in particolare per quanto attiene all'esecuzione del diritto federale da parte dei Länder e all'esercizio del</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>

<p>controllo federale;</p> <p>4. in altre controversie di diritto pubblico tra la Federazione e i Länder, tra diversi Länder, o all'interno di un medesimo Land, qualora non si possa adire altra autorità giudiziaria;</p> <p>4a. sui ricorsi di costituzionalità che possono essere promossi da chiunque ritenga di essere stato leso dalla pubblica autorità in uno dei suoi diritti fondamentali o in uno dei diritti previsti dagli articoli 20, quarto comma, 33, 38, 101, 103 e 104;</p> <p>4b. sui ricorsi di costituzionalità di Comuni e unioni di Comuni per lesione del diritto di autoamministrarsi, garantito dall'articolo 28, operata per mezzo di una legge; trattandosi di una legge di un Land, solo se non possa essere sollevato ricorso dinanzi al Tribunale Costituzionale del Land medesimo;</p> <p>5. negli altri casi previsti dalla presente Legge fondamentale.</p>		
	<p><b>2. La Corte Costituzionale federale decide, inoltre, su richiesta del Bundesrat, di un governo di un Land o del Parlamento di un Land, se nell'ipotesi prevista dall'articolo 72, comma 4, sia venuta meno la necessità di una disciplina legislativa federale, ai sensi dell'articolo 72, comma 2, o che non potrebbe più essere adottata una normativa federale nelle ipotesi dell'articolo 125a, comma 2, primo periodo. La decisione che la necessità è venuta meno o che la normativa federale</b></p>	



	<p><b>non potrebbe più essere adottata ha valore equivalente a quello di una legge federale in conformità all'articolo 72, comma 4, o in conformità all'articolo 125a, comma 2, secondo periodo. La richiesta di cui al primo periodo ha validità solo se una proposta di legge ai sensi dell'articolo 72, comma 4, o dell'articolo 125a, comma 2, secondo periodo, è stata respinta dal Bundestag o se entro il termine di un anno non è stata adottata al riguardo alcuna deliberazione o se un'equivalente proposta di legge è stata respinta dal Bundesrat.</b></p>	
<p>2. La Corte Costituzionale federale si occuperà, inoltre, degli altri casi che siano ad esso assegnati da una legge federale.</p>	<p><b>3. <i>Identico</i></b></p>	

TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA	DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA	TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 98</i> [Stato giuridico dei giudici]</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 98</i> [Stato giuridico dei giudici]</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 98</i> [Stato giuridico dei giudici]</p>
<p>1. Lo stato giuridico dei giudici federali deve essere disciplinato da una legge federale speciale.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>2. Se un giudice federale, durante o al di fuori l'esercizio delle sue funzioni, viola i principi della Legge fondamentale o l'ordinamento costituzionale di un Land, il Tribunale Costituzionale Federale, su domanda del Bundestag e a maggioranza di due terzi, può ordinare che il giudice sia trasferito presso un altro ufficio o sia collocato a riposo. In caso di violazione premeditata può essere destituito.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>	
<p>3. Lo stato giuridico dei giudici nei Länder deve essere disciplinato da leggi speciali dei Länder. <b>La Federazione può emanare delle leggi quadro</b> nella misura in cui l'articolo 74a, quarto comma, non dispone diversamente.</p>	<p>3. Lo stato giuridico dei giudici nei Länder deve essere disciplinato da leggi speciali dei Länder, nella misura in cui l'articolo <b>74, comma 1, n. 27</b>, non dispone diversamente.</p>	
<p>4. I Länder possono stabilire che il Ministro della giustizia del Land, insieme ad una commissione appositamente formata per l'elezione dei giudici, decida in merito alla nomina dei giudici nei Länder.</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>	
<p>5. I Länder possono adottare per i propri giudici una disciplina corrispondente a quella prevista dal secondo comma. Resta salvo il diritto costituzionale vigente del Land. La decisione sulle</p>	<p>5. <i>Identico</i></p>	

accuse a carico di un giudice spetta al Tribunale Costituzionale Federale.		
--	--	--

TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA	DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA	TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO
<p align="center"><i>Articolo 104a</i></p> <p align="center"><i>[Ripartizione degli oneri finanziari tra la Federazione e i Länder]</i></p>	<p align="center"><i>Articolo 104a</i></p> <p align="center"><i>[Ripartizione degli oneri finanziari tra la Federazione e i Länder]</i></p>	<p align="center"><i>Articolo 104a</i></p> <p align="center"><i>[Ripartizione degli oneri finanziari tra la Federazione e i Länder]</i></p>
<p>1. La Federazione e i Länder sopportano separatamente le spese relative ai compiti loro propri, salvo diverse disposizioni della presente Legge fondamentale.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. Se i Länder operano per incarico della Federazione, quest'ultimo deve sopportare le spese relative.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>	<p>2. <i>Identico</i></p>
<p>3. Le leggi federali che prevedono spese e devono essere eseguite dai Länder possono disporre che le spese stesse siano sopportate in tutto o in parte dalla Federazione. Se la legge dispone che la Federazione sopporti metà o più della spesa, essa viene eseguita per incarico della Federazione. <b>Se la legge dispone che i Länder sopportino un quarto o più della spesa, la legge stessa dev'essere approvata anche dal Bundesrat.</b></p>	<p>3. Le leggi federali che prevedono spese e devono essere eseguite dai Länder possono disporre che le spese stesse siano sopportate in tutto o in parte dalla Federazione. Se la legge dispone che la Federazione sopporti metà o più della spesa, essa viene eseguita per incarico della Federazione.</p>	<p>3. Le leggi federali che prevedono spese e devono essere eseguite dai Länder possono disporre che le spese stesse siano sopportate in tutto o in parte dalla Federazione. Se la legge dispone che la Federazione sopporti metà o più della spesa, essa viene eseguita per incarico della Federazione.</p>
	<p>4. Se i Länder danno esecuzione alle leggi federali a titolo di competenza propria o, in conformità al comma 3, secondo periodo, su incarico della Federazione, tali leggi necessitano dell'approvazione del Bundesrat, quando fondino obblighi finanziari dei Länder nei confronti di terzi, in forma di</p>	<p>4. <b><u>Le leggi federali che fondano obblighi finanziari dei Länder nei confronti di terzi, in forma di prestazioni finanziarie o prestazioni materiali che comportano oneri finanziari o prestazioni equivalenti, alle quali i Länder diano esecuzione a titolo di competenza propria o, in conformità al comma 3, secondo periodo,</u></b></p>

	prestazioni finanziarie o di prestazioni materiali che comportano oneri finanziari.	<u>su incarico della Federazione, necessitano dell'approvazione del Bundesrat se i costi che ne discendono ricadono sui Länder.</u>
5. La Federazione e i Länder sopportano le spese di amministrazione relative alle rispettive autorità e operano in rapporto reciproco per un'ordinata amministrazione. I particolari sono disciplinati da una legge federale, che necessiterà dell'assenso del Bundesrat.	5. <i>Identico</i>	5. <i>Identico</i>
	6. La Federazione e i Länder rispondono degli oneri discendenti dalla violazione di obblighi sovranazionali e internazionali della Germania in conformità alla suddivisione di competenze interstatale. Per il caso di rettifiche finanziarie dell'Unione europea che riguardano più di un Land, la Federazione e i Länder sopportano le spese in un rapporto di 15 a 85. In questi casi la quota dei Länder è sopportata in via solidale da tutti i Länder nella misura del 35 per cento dell'onere complessivo secondo un criterio generale; il 50 per cento dell'onere complessivo ricade sui Länder che hanno causato le spese, in misura proporzionale all'entità dei mezzi percepiti. I particolari sono stabiliti con legge federale che necessita dell'approvazione del Bundesrat.	6. La Federazione e i Länder rispondono degli oneri discendenti dalla violazione di obblighi sovranazionali e internazionali della Germania in conformità alla suddivisione di competenze interstatale. Per il caso di rettifiche finanziarie dell'Unione europea che riguardano più di un Land, la Federazione e i Länder sopportano le spese in un rapporto di 15 a 85. In questi casi la quota dei Länder è sopportata in via solidale da tutti i Länder nella misura del 35 per cento dell'onere complessivo secondo un criterio generale; il 50 per cento dell'onere complessivo ricade sui Länder che hanno causato le spese, in misura proporzionale all'entità dei mezzi percepiti. I particolari sono stabiliti con legge federale che necessita dell'approvazione del Bundesrat.

TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA	DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA	TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO
	<p><i>Articolo 104b</i></p> <p><i>[Ripartizione degli oneri finanziari tra la Federazione e i Länder]</i></p>	<p><i>Articolo 104b</i></p> <p><i>[Ripartizione degli oneri finanziari tra la Federazione e i Länder]</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 104a</i></p> <p>4. La Federazione può concedere ai Länder aiuti finanziari per investimenti di particolare importanza dei Länder e dei Comuni (e delle unioni di Comuni), che</p> <p style="padding-left: 40px;">siano necessari per impedire una turbativa dell'equilibrio economico generale, o</p> <p style="padding-left: 40px;">per equilibrare differenze di potere economico nel territorio federale, o</p> <p style="padding-left: 40px;">per promuovere un'espansione economica.</p> <p>I particolari, e specificamente i tipi dei necessari investimenti, verranno disciplinati da una legge federale, che necessiterà dell'approvazione del Bundesrat, o, attraverso accordi amministrativi, sulla base della legge federale di bilancio.</p>	<p>1. La Federazione può concedere ai Länder aiuti finanziari per investimenti di particolare importanza dei Länder e dei Comuni (e delle unioni di Comuni), che</p> <p style="padding-left: 40px;">1. siano necessari per impedire una turbativa dell'equilibrio economico generale, o</p> <p style="padding-left: 40px;">2. per equilibrare differenze di potere economico nel territorio federale, o</p> <p style="padding-left: 40px;">3. per promuovere un'espansione economica.</p> <p><b><u>Il primo periodo non trova applicazione in materie che ricadono nella legislazione esclusiva dei Länder.</u></b></p> <p>2. I particolari, e specificamente i tipi dei necessari investimenti, verranno disciplinati da una legge federale, che necessiterà dell'approvazione del Bundesrat, o, attraverso accordi amministrativi, sulla base della legge federale di bilancio. <b>I mezzi dovranno avere una durata delimitata e il loro utilizzo dovrà essere soggetto ad un controllo da eseguire ad intervalli regolari. Gli aiuti finanziari vanno organizzati come importi annuali decrescenti.</b></p>	<p>1. La Federazione, <u>nei limiti delle competenze legislative ad essa conferite dalla presente Legge Fondamentale</u>, può concedere ai Länder aiuti finanziari per investimenti di particolare importanza dei Länder e dei Comuni (e delle unioni di Comuni), che</p> <p style="padding-left: 40px;">1. siano necessari per impedire una turbativa dell'equilibrio economico generale, o</p> <p style="padding-left: 40px;">2. per equilibrare differenze di potere economico nel territorio federale, o</p> <p style="padding-left: 40px;">3. per promuovere un'espansione economica.</p> <p>2. I particolari, e specificamente i tipi dei necessari investimenti, verranno disciplinati da una legge federale, che necessiterà dell'approvazione del Bundesrat, o, attraverso accordi amministrativi, sulla base della legge federale di bilancio. <b>I mezzi dovranno avere una durata delimitata e il loro utilizzo dovrà essere soggetto ad un controllo da eseguire ad intervalli regolari. Gli aiuti finanziari vanno organizzati come importi annuali decrescenti.</b></p>

	<p><b>3. Se lo richiedono, il Bundestag, il Bundesrat e il Governo federale devono essere informati sull'attuazione delle misure e sullo stato dei miglioramenti conseguiti.</b></p>	<p><b>3. Se lo richiedono, il Bundestag, il Bundesrat e il Governo federale devono essere informati sull'attuazione delle misure e sullo stato dei miglioramenti conseguiti.</b></p>
--	--	--

TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA	DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA	TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 105</i> [Competenze legislative]</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 105</i> [Competenze legislative]</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 105</i> [Competenze legislative]</p>
<p>1. La Federazione ha competenza legislativa esclusiva per i dazi doganali e i monopoli fiscali.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>2. La Federazione ha competenza legislativa concorrente sulle altre imposte se il provento di esse le spetta in tutto o in parte, ovvero se esistano i presupposti di cui all'articolo 72, comma 2.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>	
<p>2a. I Länder hanno la competenza legislativa sulle imposte locali di consumo e di lusso, finché e nella misura in cui esse non siano analoghe a imposte disciplinate con legge federale.</p>	<p>2a. I Länder hanno la competenza legislativa sulle imposte locali di consumo e di lusso, finché e nella misura in cui esse non siano analoghe a imposte disciplinate con legge federale. <b>Spetta loro la definizione dell'aliquota della tassa sull'acquisto di terreni (Grunderwerbsteuer).</b></p>	
<p>3. Le leggi federali sulle imposte, i cui proventi spettano in tutto o in parte ai Länder o ai Comuni (o a unioni di Comuni), necessitano dell'approvazione del Bundesrat.</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>	



TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA	DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA	TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 107</i> [Perequazione finanziaria]</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 107</i> [Perequazione finanziaria]</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 107</i> [Perequazione finanziaria]</p>
<p>1. L'ammontare delle imposte sui terreni e la parte di spettanza dei Länder sull'ammontare delle imposte sull'entrata e sulle società spettano ai singoli Länder nella misura in cui le imposte vengono riscosse dalle autorità finanziarie nel loro territorio (entrate locali). Con legge federale, che necessita dell'approvazione del Bundesrat, vanno adottate disposizioni di dettaglio per la limitazione, così come per l'ampiezza e il modo della ripartizione del gettito locale. La legge federale può dettare disposizioni anche sulla portata e sulla ripartizione del gettito locale di altre imposte. La parte di spettanza dei Länder sull'ammontare dell'imposta sul giro d'affari è stabilito per ciascuno di essi in proporzione alla rispettiva popolazione; per una quota, ma al massimo per un quarto di tale parte di spettanza dei Länder, una legge federale, che necessita dell'approvazione del Bundesrat, può stabilire delle quote d'integrazione per quei Länder, i cui introiti per le imposte sui terreni, sull'entrata e sulle società, pro capite, siano sotto la media degli altri Länder.</p>	<p>1. L'ammontare delle imposte sui terreni e la parte di spettanza dei Länder sull'ammontare delle imposte sull'entrata e sulle società spettano ai singoli Länder nella misura in cui le imposte vengono riscosse dalle autorità finanziarie nel loro territorio (entrate locali). Con legge federale, che necessita dell'approvazione del Bundesrat, vanno adottate disposizioni di dettaglio per la limitazione, così come per l'ampiezza e il modo della ripartizione del gettito locale. La legge federale può dettare disposizioni anche sulla portata e sulla ripartizione del gettito locale di altre imposte. La parte di spettanza dei Länder sull'ammontare dell'imposta sul giro d'affari è stabilito per ciascuno di essi in proporzione alla rispettiva popolazione; per una quota, ma al massimo per un quarto di tale parte di spettanza dei Länder, una legge federale, che necessita dell'approvazione del Bundesrat, può stabilire delle quote d'integrazione per quei Länder, i cui introiti per le imposte sui terreni, sull'entrata e sulle società, pro capite, siano sotto la media degli altri Länder; <b>per la tassa sull'acquisto di terreni occorre considerare la capacità contributiva.</b></p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>2. La legge deve garantire un</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>	

<p>opportuno conguaglio della diversa capacità finanziaria dei Länder; in questa prospettiva sono da considerare la capacità e i fabbisogni finanziari dei Comuni (e delle unioni di Comuni). I presupposti per le pretese di conguaglio da parte dei Länder che ne hanno il diritto e gli obblighi di conguaglio da parte dei Länder che debbono prestarlo, così come la misura e l'ammontare dei conguagli stessi, devono essere determinati dalla legge. La legge può stabilire anche che la Federazione, con propri mezzi, attribuisca ai Länder con minore capacità economica delle assegnazioni per la copertura supplementare del loro generale fabbisogno finanziario (assegnazioni supplementari).</p>		
---	--	--

<b>TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA</b>	<b>DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA</b>	<b>TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO</b>
<p align="center"><i>Articolo 109</i></p> <p align="center"><i>[Separazione di competenza tra la Federazione e Länder; principi in materia di bilancio]</i></p>	<p align="center"><i>Articolo 109</i></p> <p align="center"><i>[Separazione di competenza tra la Federazione e Länder; principi in materia di bilancio]</i></p>	<p align="center"><i>Articolo 109</i></p> <p align="center"><i>[Separazione di competenza tra la Federazione e Länder; principi in materia di bilancio]</i></p>
<p>1. La Federazione e i Länder sono autonomi e reciprocamente indipendenti in materia di bilancio.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>	<p align="center"><i>Identico</i></p>
<p>2. La Federazione e i Länder devono tener conto nei rispettivi bilanci delle esigenze dell'equilibrio economico generale.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>	
<p>3. Con una legge federale, che necessita dell'approvazione del Bundesrat, possono essere posti per la Federazione e per i Länder dei comuni principi fondamentali per rendere adeguato il bilancio alla congiuntura e per un piano finanziario pluriennale.</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>	
<p>4. Per tutelarsi da una perturbazione dell'equilibrio economico generale possono essere emanate, con una legge federale, che necessita dell'approvazione del Bundesrat, delle prescrizioni concernenti:</p> <p>1. l'ammontare massimo, le condizioni e la successione nel tempo dell'assunzione di prestiti da parte di enti territoriali e di consorzi di diritto pubblico creati per scopi speciali;</p> <p>2. l'impegno della Federazione e dei Länder di mantenere dei depositi infruttiferi presso la Banca</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>	

<p>Federale Tedesca (riserve di perequazione della congiuntura).</p> <p>Le autorizzazioni all'emanazione dei relativi decreti legislativi possono essere conferite soltanto al Governo federale. E tali decreti legislativi necessitano dell'approvazione del Bundesrat. Essi devono essere abrogati non appena il Bundestag lo richieda; i particolari sono stabiliti da una legge federale.</p>		
	<p><b>5. La Federazione e i Länder rispondono in via solidale degli obblighi della Repubblica federale di Germania discendenti dagli atti normativi della Comunità europea ai sensi dell'articolo 104 del Trattato che istituisce la Comunità europea in relazione al rispetto della disciplina di bilancio. La Federazione e i Länder rispondono delle sanzioni imposte dalla Comunità europea in un rapporto di 65 a 35. I Länder nel loro insieme rispondono in via solidale del 35 per cento degli oneri ad essi spettanti ripartiti in rapporto al numero degli abitanti; il 65 per cento degli oneri spettanti ai Länder vengono da essi sostenuti in proporzione alla rispettiva responsabilità oggettiva. I particolari sono regolati da una legge federale che necessita dell'approvazione del Bundesrat.</b></p>	

TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA	DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA	TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO
<p align="center"><i>Articolo 125a</i></p> <p align="center"><i>[Sopravvivenza del diritto federale adottato prima del 15 novembre 1994]</i></p>	<p align="center"><i>Articolo 125a</i></p> <p align="center"><i>[Sopravvivenza del diritto federale adottato prima del 15 novembre 1994]</i></p>	<p align="center"><i>Articolo 125a</i></p> <p align="center"><i>[Sopravvivenza del diritto federale adottato prima del 15 novembre 1994]</i></p>
<p>1. La legislazione adottata come diritto federale, ma che in conseguenza delle modifiche degli articoli 74, comma 1 e 75, comma 1, non potrebbe più essere adottata come diritto federale, rimane in vigore come diritto federale. Può essere sostituita da legislazione dei Länder.</p>	<p>1. La legislazione adottata come diritto federale ma che, in conseguenza delle modifiche <b>dell'articolo 74, comma 1, dell'introduzione dell'articolo 84, comma 1, sesto periodo, dell'articolo 85, comma 1, secondo periodo o dell'articolo 105, comma 2a, secondo periodo o dell'abrogazione degli articoli 74a, 75 o 98, comma 3, secondo periodo</b>, non potrebbe più essere adottata come diritto federale, rimane in vigore come diritto federale. Può essere sostituita dalla legislazione dei Länder.</p>	<p align="center"><i>Identico</i></p>
<p>2. La legislazione adottata sulla base dell'articolo 72, comma 2, nel testo vigente fino al 15 novembre 1994, rimane in vigore come diritto federale. Con legge federale può essere stabilito che essa venga sostituita dalla legislazione dei Länder. <b>Lo stesso vale per il diritto federale approvato a partire da questo momento e che, ai sensi dell'articolo 75, secondo comma non avrebbe più potuto essere approvato.</b></p>	<p>2. La legislazione adottata sulla base dell'articolo 72, comma 2, nel testo vigente fino al 15 novembre 1994, <b>ma che in conseguenza della modifica dell'articolo 72, comma 2, non potrebbe più essere adottata come diritto federale</b>, rimane in vigore come diritto federale. <b>Con legge federale può essere stabilito che essa venga sostituita dalla legislazione dei Länder.</b></p>	
	<p>3. La legislazione adottata come diritto dei Länder, <b>ma che in conseguenza della modifica dell'articolo 73 non potrebbe più essere adottata come diritto dei</b></p>	

<b>TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA</b>	<b>DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA</b>	<b>TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO</b>
	<b>Länder, rimane in vigore come diritto dei Länder. Può essere sostituita dalla legislazione federale.</b>	

TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA	DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA	TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO
	<i>Articolo 125b</i>	<i>Articolo 125b</i>
	<p>1. La legislazione adottata sulla base all'articolo 75 nella versione vigente fino al [inserire data del giorno successivo alla promulgazione della presente legge] e che potrebbe essere adottata come legislazione federale anche dopo tale data rimane in vigore come legislazione federale. Rimangono ferme le competenze e gli obblighi legislativi dei Länder. Nelle materie indicate nell'articolo 72, comma 3, primo periodo, i Länder possono adottare disposizioni in deroga a tale legislazione, fatte salve le materie di cui all'articolo 72, comma 3, primo periodo, nn. 2, 5 e 6, per le quali le disposizioni in deroga possono essere adottate solo se la Federazione, a partire dal [inserire data del giorno successivo alla promulgazione della presente legge], abbia fatto ricorso alla propria competenza legislativa e comunque nei casi previsti ai nn. 2 e 5 al più tardi a partire dal 1° gennaio 2010 e nei casi previsti al n. 6 al più tardi a partire dal 1° agosto 2008.</p> <p>2. I Länder possono adottare norme in deroga alle norme federali adottate sulla base dell'articolo 84, comma 1,</p>	<p>1. La legislazione adottata sulla base all'articolo 75 nella versione vigente fino al [inserire data del giorno successivo alla promulgazione della presente legge] e che potrebbe essere adottata come legislazione federale anche dopo tale data rimane in vigore come legislazione federale. Rimangono ferme le competenze e gli obblighi legislativi dei Länder. Nelle materie indicate nell'articolo 72, comma 3, primo periodo, i Länder possono adottare disposizioni in deroga a tale legislazione, fatte salve le materie di cui all'articolo 72, comma 3, primo periodo, nn. 2, 5 e 6, per le quali le disposizioni in deroga possono essere adottate solo se <u>e nella misura in cui</u> la Federazione, a partire dal [inserire data del giorno successivo alla promulgazione della presente legge], abbia fatto ricorso alla propria competenza legislativa e comunque nei casi previsti ai nn. 2 e 5 al più tardi a partire dal 1° gennaio 2010 e nei casi previsti al n. 6 al più tardi a partire dal 1° agosto 2008.</p> <p>2. I Länder possono adottare norme in deroga alle norme federali adottate sulla base</p>

TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA	DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA	TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO
	<p>nella versione vigente prima del [inserire data del giorno successivo alla promulgazione della presente legge], fatte salve le norme in materia di procedura amministrativa sino al 31 dicembre 2009 per le quali le disposizioni in deroga possono essere adottate dai Länder solo se a partire dal [inserire data del giorno successivo alla promulgazione della presente legge] nella relativa legge federale siano state introdotte modifiche alle norme sulla procedura amministrativa.</p>	<p>dell'articolo 84, comma 1, nella versione vigente prima del [inserire data del giorno successivo alla promulgazione della presente legge], fatte salve le norme in materia di procedura amministrativa sino al 31 dicembre <u>2008</u> per le quali le disposizioni in deroga possono essere adottate dai Länder solo se a partire dal [inserire data del giorno successivo alla promulgazione della presente legge] nella relativa legge federale siano state introdotte modifiche alle norme sulla procedura amministrativa.</p>



TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA	DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA	TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO
	<i>Articolo 125c</i>	<i>Articolo 125c</i>
	<p><b>1. La legislazione adottata sulla base dell'articolo 91a, comma 2, in combinato disposto col comma 1, n. 1 dello stesso articolo, nella versione vigente fino al [inserire data del giorno successivo alla promulgazione della presente legge] rimane in vigore sino al 31 dicembre 2006.</b></p> <p><b>2. Le norme adottate ai sensi dell'articolo 104a, comma 4, nella versione vigente fino al [inserire data del giorno successivo alla promulgazione della presente legge] in materia di finanziamento a favore della circolazione dei veicoli nei Comuni, nonché in materia di edilizia sociale agevolata rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2006. Le norme adottate in materia di finanziamento in favore della circolazione dei veicoli nei Comuni per i programmi particolari di cui all'articolo 6, comma 1, della Legge sui finanziamenti a favore della circolazione dei veicoli nei Comuni (<i>Gemeindeverkehrsfinanzierungs-gesetz</i>), nonché le altre disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 104a, comma 4, nella versione vigente fino al [inserire data del giorno successivo alla promulgazione della presente legge] rimangono</b></p>	<i>Identico</i>

<b>TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA</b>	<b>DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA</b>	<b>TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO</b>
	<p><b>in vigore fino al 31 dicembre 2019, salva la diversa previsione di una data anteriore per l'abrogazione di dette disposizioni.</b></p>	

TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA	DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA	TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO
	<i>Articolo 143c</i>	<i>Articolo 143c</i>
	<p><b>1. A partire dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2019 spettano ai Länder contributi, su base annuale, del bilancio della Federazione a titolo di compensazione per il venir meno delle quote di finanziamento della Federazione a causa dell'abolizione dei compiti comuni in materia ampliamento e nuova costruzione di istituti universitari, comprese le cliniche universitarie, di programmazione dell'istruzione, nonché dell'abolizione degli aiuti finanziari diretti al miglioramento delle condizioni della circolazione stradale nei Comuni e dell'edilizia sociale agevolata. Sino al 31 dicembre 2013 tali fondi sono determinati sulla base della media delle quote di finanziamento della Federazione per il periodo di riferimento 2000-2008.</b></p> <p><b>2. Sino al 31 dicembre 2013 i fondi di cui al comma 1 sono ripartiti tra i Länder secondo i seguenti criteri:</b></p> <p><b>1. in forma di contributi fissi annuali, calcolati in base alla quota media di ciascun Land nel triennio 2000-2003;</b></p> <p><b>2. come fondi vincolati secondo l'ambito di competenza valido per i finanziamenti misti</b></p>	<i>Identico</i>

TESTO VIGENTE PRIMA DELLA RIFORMA	DDL GOVERNATIVO DI RIFORMA	TESTO DELLA RIFORMA APPROVATO
	<p><b>precedentemente vigenti.</b></p> <p><b>3. Entro la fine del 2013 la Federazione e i Länder verificano in quale misura i fondi di finanziamento assegnati ai Länder ai sensi del comma 1 siano ancora adeguati e necessari. A partire dal 1° gennaio 2014, cessa il vincolo di destinazione previsto dal comma 2, n. 2, dei fondi assegnati ai sensi del comma 1; il vincolo di destinazione per gli investimenti del volume dei fondi rimane invariato. Rimangono ferme le intese stabilite nell'ambito del Patto di solidarietà II.</b></p> <p><b>4. I particolari sono stabiliti con legge federale che necessita dell'approvazione del Bundesrat.</b></p>	



## Ultimi dossier del Servizio Studi

8	Dossier	Riforma del Parlamento ed autonomie territoriali. Il Senato federale nel testo sottoposto a referendum (A.S. 2544-D)
9	Dossier	I lavori della 2 <sup>a</sup> Commissione-Giustizia nel corso della XIV legislatura
10	Dossier	Atto del Governo n. 5 - Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilit� del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006
11	Schede di lettura	Atto del Governo n. 7 - Attuazione della direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.
12	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 635 "Sospensione dell'efficacia di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario"
13	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 700 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, recante disposizioni urgenti in materia di IRAP e di canoni demaniali marittimi"
14	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 741. Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonch� interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. Documenti dell'Autorit� antitrust e della Commissione Europea
15	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 749 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2006, n. 210, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di pubblica istruzione
16	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 768 "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attivit� illecite ad esso connesse"
17	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 741 - Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonch� interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale
18	Dossier	Raccolta di dottrina sulle Commissioni parlamentari d'inchiesta
19	Dossier	DPEF 2007-2011 e questioni del "federalismo fiscale"
20	Schede di lettura	Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2007-2011 (parti di interesse della 13a Commissione permanente)
21	Dossier	Disciplina delle intercettazioni telefoniche nell'ordinamento italiano

Il testo del presente dossier   disponibile in formato elettronico per gli utenti intranet del Senato alla url  
<http://www.senato.intranet/intranet/Studi/home.htm>